Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 42 del 20 febbraio 1934-XII

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SOMMARIO

CONCORSI.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. — Concorsi pel conferimento di posti d'insegnante nei Regi conservatori di musica e nei Regi istituti d'istruzione artistica.

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di organo e composizione organistica (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto d'insegnante di organo e composizione organistica nel Regio conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma, con l'annuo stipendio di L. 14.400 e servizio attivo di L. 3000 iniziali.

I predetti assegni dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi Istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal Capo dell'Istituto competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 3 d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilascito dal podestà del Comune e dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano ed abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati da produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi a cattedre nei Regi conservatori di musica, banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà tutti i concorrenti o soltanto quelli che abbiano presentato titoli più importanti, alle prove di esame, indicate nel programma incluso nel presente avviso.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre, a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi su indicate, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato, a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia, sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

Organo e composizione organistica.

Eseguire:

a) un preludio e fuga di J. S. Bach estratto a sorte tre giorni prima dell'esame, fra i seguenti: preludio e fuga in *Mi* bemolle maggiore (III vol. ed Peters); preludio e fuga in *Re* maggiore (vol. IV ed Peters); preludio e fuga in *La* minore (vol. II ed Peters); toccata e fuga in *Re* minore (vol. IV ed Peters) e la toccata o adagio e fuga in *Do* maggiore (vol. III n. 8 ed Peters);

b) una toccata di G. Frescobaldi ed un corale di J. S. Bach, a scelta del candidato;

c) il III corale (in *La* minore) di Cesare Franck);

d) una sonata od un pezzo da concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli preparati e presentati dal candidato.

Interpretare, dopo breve studio (30 minuti di tempo), un pezzo non difficile imposto dalla Commissione esaminatrice.

Svolgere all'improvviso sull'organo un tema per « ripieno » dato dalla Commissione esaminatrice seduta stante.

Preludiare sull'organo, seguendo nelle modulazioni le tracce indicate dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare, previa breve osservazione, e non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per organo imposto dalla Commissione esaminatrice.

Leggere a prima vista una partitura a 4 voci sole (nelle rispettive chiavi di S.C.T.B.) sull'organo e realizzare un basso numerato, dato dalla Commissione esaminatrice.

Analizzare una melodia gregoriana scelta dalla Commissione esaminatrice, accennarla poi colla voce, accompagnarla coll'organo e chiuderla con analogo postludio.

Dimostrare di essere versato nella letteratura dell'organo, anche coll'accennare sull'istrumento i temi iniziali delle opere più importanti.

Fare l'analisi di un pezzo per organo con altri istrumenti e delinearne l'esecuzione complessiva sul pianoforte.

Comporre nel termine massimo di 18 ore consecutive una fuga a 4 parti ed un breve preludio analogo, per organo, su tema dato dalla Commissione.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia, la costruzione, la formazione, l'impiego e le combinazioni dei registri dell'organo.

Diteggiare, segnare l'uso dei pedali e registrare, previa breve osservazione, un pezzo per organo, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2046)

Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli e, occorrendo per titoli e per esame, ai seguenti posti d'insegnante (gruppo *A*), nel Regio conservatorio di musica di Napoli:

professore di armonia e contrappunto con l'annuo stipendio di L. 14.000 e servizio attivo di L. 3000 iniziali;

professore di flauto con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti stipendi o supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5 dovranno essere presentatte al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione III) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40.

Detto limite è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Na-

zionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal Capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente nei Regi istituti d'istruzione artistica come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo di L. 3 d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo, sono dispensati dal produrre i documenti predetti eccetto i documenti alle lettere *c*) ed *h*) le donne sono dispensate dal produre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere unito un elenco in triplice esemplare dei documenti presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accertato dopo la scadenza del concorso.

Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi a cattedre nei Regi conservatori di musica banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commisione giudicatrice del concorso ove stimi necessario gli esami sottoporra a tutti i concorrenti o soltanto quelli che abbiano presentato titoli più importanti alle prove indicate qui appresso per le singole cattedre.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e quest'ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi su indicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAMI.

Armonia e contrappunto.

Comporre in stanza chiusa e nel limite massimo di 18 ore per le prove: *a*), *b*), *c*);

a) una fuga a 4 voci su soggetto dato;

b) un Madrigale a 5 voci su parole date;

c) un Basso dato senza numeri da armonizzare e disporre a 8 voci in due cori;

d) nel limite massimo di 6 ore consecutive, un solfeggio per canto e pianoforte su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

Dare saggio estemporaneo al pianoforte di modulazioni secondo le designazioni della Commissione esaminatrice.

Accompagnare all'improvviso sul pianoforte, realizzandone l'armonia, due canti, l'uno affidato al basso, l'altro al soprano.

Correggere in presenza della Commissione un compito scolastico fornito dalla Commissione stessa.

Fare l'analisi tecnica, dopo un'ora di studio di una composizione classica a 4 voci sole ed eseguirla al pianoforte.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti pubblicazioni didattiche del genere.

Flauto.

Eseguire (col flauto sistema Bohm):

a) due studi estratti a sorte, e previo studio di 2 ore il primo fra 6 dell'op. 75 di Kohlerx in cui siano compresi i nn. 11, 15, 18, 20 e l'altro fra 6 dell'op. 60 (24 grandi studi

di virtuosità) di Andersen (Ediz. Zimmermann - Lipsia) in cui siano compresi nn. 9, 11, 16;

b) una delle sonate I, V, VI per flauto e pianoforte di J. S. Bach, a scelta della Commissione esaminatrice;

c) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previo breve osservazione e d'intesa con l'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per strumenti a fiato, designato dalla Commissione esaminatrice, un'ora prima dell'esame.

Trasportare all'improvviso non oltre un tono sopra o sotto, un brano per flauto imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare la conoscenza pratica dell'ottavino.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento a dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa al flauto.

Insegnare ad un estraneo o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo o uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo della conoscenza pratica da parte del candidato del pianoforte e della armonia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Ercole.

(2047)

Concorso ad un posto d'insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di professore di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio conservatorio di musica di Napoli con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 da ridursi del 12 per cento ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti, Div. III) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica come pure titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato, su carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *f)* dovranno, inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti

predetti, eccetto quelli di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale; è solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi a cattedra nei Regi conservatori di musica, banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà tutti i concorrenti o soltanto quelli che abbiano presentato titoli più importanti alle prove di esame indicate qui appresso per le singole cattedre.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nelle leggi 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e quest'ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Programma di esame.

Teoria - Solfeggio e dettato musicale.

Cantare:

a) a prima vista, un solfeggio a chiavi alternate;

b) a propria scelta, un pezzo con parole ed eseguirne insieme l'accompagnamento di pianoforte.

Trasportare, previa breve osservazione, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per canto (senza parole) e pianoforte.

Comporre e scrivere sulla lavagna, seduta stante, un piccolo solfeggio ad una voce avente un dato scopo didattico antecedentemente indicato dalla Commissione esaminatrice.

Scrivere, sotto dettatura, una melodia ed accennare poscia l'armonizzazione e l'accompagnamento al pianoforte.

Fare l'analisi, previo breve studio, di un frammento a voci sole, scelto dalla Commissione esaminatrice, e segnarne l'esecuzione.

Comporre, nel termine massimo di sei ore consecutive, un solfeggio a due voci con accompagnamento di pianoforte, su tema dato dalla Commissione. Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali opere didattiche della materia.

Leggere all'improvviso al pianoforte un breve pezzo in partitura a quattro voci nelle rispettive chiavi.

(Non obbligatoria). Impartire una lezione ad un piccolo coro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Ercole.

(2048)

Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ai seguenti posti d'insegnante (gruppo *A*) nel Regio conservatorio di musica « L. Cherubini » di Firenze:

professore di canto con l'annuo stipendio di L. 14.400 e servizio attivo di L. 3000 iniziali;

professore di pianoforte complementare con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione III) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922,

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato, su carta da bollo di L. 3, d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nel modo e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale; è solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica. I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda su carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà tutti i concorrenti o soltanto quelli che abbiano presentato i titoli più importanti alle prove di esame indicate qui appresso per le singole cattedre.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706. Inoltre, a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi su indicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato, a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

PROGRAMMI DI ESAME.

Canto.

Accennare con la voce, accompagnandosi al pianoforte, in modo che ne risulti il vario stile, quattro brani di musica italiana, scelti dalla Commissione esaminatrice e designati quattro ore prima dell'esame. Fra i brani scelti ve ne sarà uno con basso cifrato.

Leggere all'improvviso e trasportare, non oltre una terza minore sopra o sotto, una melodia con accompagnamento di pianoforte, non difficile.

Comporre su tema dato, nel termine di quattro ore consecutive, in stanza chiusa, un solfeggio per voce obbligata con accompagnamento di pianoforte.

Fare l'analisi, dopo una mezz'ora di osservazione, di un pezzo a sole voci, imposto dalla Commissione esaminatrice, segnarne la esecuzione ed accennarla al pianoforte, quando non sia possibile di dirigerne una prova effettiva.

Svolgere per iscritto, in stanza chiusa, nel limite di tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un argomento riguardante la storia dell'arte del canto, fisiologia ed igiene degli organi vocali, fonetica, pedagogia ed estetica, connessi intimamente l'uno all'altro, e sull'interpretazione degli abbellimenti dal Settecento in poi, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice.

Discutere oralmente sulla tecnica delle voci ed i vari metodi dell'insegnamento del canto.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti opere del repertorio teatrale e da camera e le più apprezzate pubblicazioni didattiche.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un recitativo

od aria, scelto dalla Commissione stessa fra le opere dell'epoca classica del canto con speciale riguardo alla musica classica italiana.

(Non obbligatorio) Cantare un pezzo a propria scelta.

Pianoforte complementare.

Eseguire:

a) due studi del « Gradus ad Parnassum » di Clementi (dai 40 scelti da Sgambati, ed. Ricordi) estratti a sorte il giorno precedente a quello dell'esame;

b) un preludio e fuga, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, dal 1° volume del « Clavicembalo ben temperato » di J. S. Bach;

c) uno studio di Chopin, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, fra 10 scelti dalle opere 10 e 25 e presentati dal candidato;

d) un pezzo classico ed uno di concerto di moderno autore scelto dalla Commissione esaminatrice, fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, dopo alquanti minuti d'osservazione, un pezzo non difficile scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento di media difficoltà per pianoforte.

Armonizzare, per pianoforte a quattro parti nel termine di due ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia e la letteratura didattica del pianoforte.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Ercole.

(2049)

Concorso al posto d'insegnante di armonia, contrappunto, fuga e composizione (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli al posto d'insegnante di armonia, contrappunto, fuga e composizione (gruppo *A*), nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma, con l'annuo stipendio di L. 19.000 e servizio attivo di L. 5200.

I predetti assegni dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 3, d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica; gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 13, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex cambattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre il documento predetto, eccetto i documenti di cui alla lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale; è solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi a cattedre nei Regi conservatori di musica banditi contemporaneamente dalla Direzione generale antichità e belle arti.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706. Inoltre, a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati. Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi su indicate, avranno la precedenza nelle categorie medesime coloro che abbiano prestato, a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Ercole.

(2050)

Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli, e, occorrendo per titoli e per esame, ai seguenti posti d'insegnante (gruppo *A*) nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma.

professore di canto con l'annuo stipendio di L. 14.400 e servizio attivo di L. 3000 iniziali;

professore di storia della musica e bibliotecario con l'annuo stipendio di L. 14.400 e servizio attivo di L. 3000.

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione III) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato in carta da bollo di L. 3, d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale produrranno il

certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento, gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nel modo e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi a cattedre nei Regi conservatori di musica, banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti. I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà tutti i concorrenti o soltanto quelli che abbiano presentato titoli più importanti alle prove di esame indicate qui appresso per le singole cattedre.

A parità di merito, sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi su indicate avranno la precedenza, nella categorie medesime, coloro che abbiano prestato, a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Programmi d'esame.

Canto.

Accennare con la voce, accompagnandosi al pianoforte in modo che ne risulti il vario stile, quattro brani di musica italiana, scelti dalla Commissione esaminatrice, e designati quattro ore prima dell'esame. Fra i brani scelti uno ve ne sarà con basso cifrato.

Leggere all'improvviso e trasportare, non oltre una terza minore sopra o sotto, una melodia con accompagnamento di pianoforte non difficile.

Comporre su tema dato, nel termine di quattro ore consecutive, in stanza chiusa, un solfeggio per voce obbligata con accompagnamento di pianoforte.

Fare l'analisi, dopo una mezz'ora di osservazione, di un pezzo a voci sole, imposto dalla Commissione esaminatrice, segnarne la esecuzione ed accennarla al pianoforte, quando non sia possibile di dirigerne una prova effettiva.

Svolgere per iscritto, in stanza chiusa, nel limite di tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un argomento riguardante la storia dell'arte del canto, fisiologia ed igiene degli organi vocali, fonetica, pedagogia ed estetica, connessi intimamente l'uno all'altro, e sull'interpretazione degli abbellimenti dal Settecento in poi, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti opere del repertorio teatrale e da camera e le più apprezzate pubblicazioni didattiche.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice un recitativo od aria scelto dalla Commissione stessa fra le opere dell'epoca classica del canto con speciale riguardo alla musica classica italiana.

(Non obbligatorio) Cantare un pezzo a propria scelta.

Storia della musica e bibliotecario.

1. Illustrare in forma di lezione un tema di storia della musica ed uno degli strumenti musicali, estratta a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice il giorno precedente quello dell'esame.

2. Dare saggio di cognizioni paleografiche col tradurre in partitura moderna brevi frammenti di musica vocale notata mensuralmente, compresa quella del Trecento fiorentino, e con la trascrizione di intavolature italiane per liuto ed organo.

3. Dar prova di conoscere la storia generale della musica; i trattati di storia greca e medioevale; nonchè lo svolgimento dei moderni studi storici attraverso le nuove edizioni musicali, le opere riassuntive di storia, le monografie speciali più importanti e le pubblicazioni di guida alla ricerca (lessici, fonti bibliografiche, ecc.).

4. Discussione intorno ad un'opera d'arte musicale presentata al concorrente, fermandosi su qualche parte della medesima e considerata quest'opera d'arte anche in relazione al momento storico cui appartiene.

5. **Discussione sulle norme tecniche e amministrative sulla tenuta di una biblioteca con particolare riguardo alle biblioteche dei Regi conservatori di musica.**

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII.

Il Ministro: ERCOLE.

(2051)

Concorso a tre posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti d'insegnamento (gruppo A), nel Regio liceo artistico di Milano.

1° professore di ornato disegnato con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

2° professore di ornato disegnato con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

3° professore di figura disegnata con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200.

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente nei Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 3, d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*). Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente per cattedre nelle Regie accademie di belle arti e nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale, Direzione generale antichità e belle arti, Divisione III, Roma. Essi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata successivo decreto.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e quest'ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio, per almeno un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2052)

Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti d'insegnante (gruppo *A*) nel Regio liceo artistico di Torino;

professore di ornato disegnato con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

professore di figura disegnata con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministero, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. in seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in istituti d'istruzione artistica aventi personalità propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato, su carta da bollo da L. 3, d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; coloro che siano ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con anno-

tazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo, sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*).

Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nelle Regie accademie di belle arti e Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi dovranno essere recapitati al predetto indirizzo non oltre 10 giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare esteriormente — oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro — una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate, avranno la precedenza nelle categorie medesime coloro che abbiano prestato, a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2053)

Concorso al posto di professore di ornato disegnato (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Venezia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di ornato disegnato (gruppo *A*) nel Regio liceo artistico di Venezia con l'annuo stipendio di L. 12.200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200. I predetti stipendi e supplementi si intendono ridotti ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni; in seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5 dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando, da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio

dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 3 d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o ai Fasci femminili o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti per cattedre nelle Regie accademie di belle arti e nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi dovranno essere recapitati al suddetto indirizzo non oltre 10 giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, dovranno recare esteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda, in carta legale, dichiarando di non avere nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2054)

Concorso a tre posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti d'insegnante (gruppo A), nel Regio liceo artistico di Napoli:

professore di disegno geometrico, prospettiva e architettura con l'annuo stipendio di L. 12.000 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

professore di ornato disegnato con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali.

professore di figura e ornato modellato con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti, Div. III) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

È concesso un ulteriore aumento di 4 anni per coloro che — a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, numero 1706 — risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'Ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni.

b) certificato di cittadinanza italiana, e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo di L. 3 d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento, e al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati da produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale; è solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti per cattedre nelle Regie accademie di belle arti o nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non oltre 10 giorni dopo la scadenza del concorso.

Gli imballaggi dovranno contenere solo i lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non avere nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre, a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro

che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2055)

Concorso a tre posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio liceo artistico di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti d'insegrante (gruppo *A*) nel Regio liceo artistico di Palermo:

profesore di figura disegnata con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

professore di ornato disegnato con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

professore di disegno geometrico, prospettiva e architettura con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200.

La nomina del candidato prescelto, è fatta per un periodo del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi Istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni.

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 3 d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta, morale, civile, e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alla lettera *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*).

Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o

per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nelle Regie accademie di belle arti e nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno esser spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso.

Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare esternamente — oltre le generalità del concorrente, scritte in modo ben chiaro — una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1497, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777 e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre, a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato, a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia, sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2056)

Concorso al posto di insegnante di geometria, prospettiva e architettura (gruppo A) nella Regia accademia di belle arti di Carrara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il decreto Luogotenziale 5 maggio 1818, n. 1852;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli al posto d'insegnante di disegno geometrico, prospettiva e architettura nella Regia accademia di belle arti di Carrara con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200.

I predetti assegni dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritto su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento e servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto e dall'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato in carta da bollo da L. 3, d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento, gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi della causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o sensa prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alla lettera *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo, sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo concentito riferirsi a documenti e titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti per cattedre nelle Regie accademie di belle arti e nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti e titoli, e dovranno recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare. I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi su indicate avranno la precedenza nelle categorie medesime coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del Regio decreto 7 gennaio 1926 n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2057)

Concorso a due posti d'insegnante (gruppo A) nella Regia scuola di disegno per gli operai « Aldo Chierici » in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli ai seguenti posti d'insegnante (gruppo A) nella Regia scuola di disegno per gli operai « Aldo Chierici » in Reggio Emilia:

professore di disegno architettonico e costruttivo con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800;

professore di disegno di figura con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800.

I predetti stipendi e supplementi s'intendono ridotti ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico dei candidati.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5 dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40, detto limite è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e

occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù del decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo di L. 3 d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile od al Gruppo universitario fascista rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti per cattedre nelle Regie accademie di belle arti e nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso.

Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare esteriormente — oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro — una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706. Inoltre, a parità di merito, giusta l'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato, a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi, per la stessa materia, sino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Ercole.

(2058)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Prezzo L. 1 —

SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 42 del 20 febbraio 1934 - Anno XII

MINISTERO DELLE FINANZE

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

AL 31 GENNAIO 1934 - ANNO XII

SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

E

SITUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1934 - ANNO XII

NOTA.

1° Il fondo generale di cassa, depurato della parte non spendibile, rappresentata da ordinativi di sovvenzioni alla posta per pagamenti per conto del Tesoro fuori dei capoluoghi di provincia, da certificati doganali, da altri titoli da realizzare, da valute logore ritirate dalla circolazione, ecc. è tutto costituito esclusivamente da valori immediatamente spendibili (biglietti o valute metalliche) iscritti in conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria, o giacenti presso la Tesoreria centrale o presso la Regia Zecca, o da fondi all'estero presso corrispondenti del Tesoro;

2° I suindicati titoli e valori, eliminati dal fondo di cassa, rappresentando veri e propri crediti della Tesoreria, sono iscritti fra i crediti di Tesoreria di cui costituiscono apposito gruppo;

3° Sono inscritti, fra i debiti di Tesoreria, le aperture di credito ed i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali (Contabilità speciali) ed i depositi di ragione di terzi;

4° Nei crediti di Tesoreria non risulta il gruppo riguardante i « pagamenti da rimborsare mediante prelevamenti dai conti correnti infruttiferi delle Amministrazioni correntiste », stante che nel gruppo corrispondente dei debiti di Tesoreria è indicato soltanto il saldo dei conti correnti diminuito dei pagamenti predetti.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 31 GENNAIO 1934 - ANNO XII

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1933 al 31 gennaio 1934 — INCASSI	Dal 1° luglio 1933 al 31 gennaio 1934 — PAGAMENTI	AUMENTI E DIMINUZIONI per effetto delle gestioni di bilancio e di tesoreria	
	Lire	Lire	Lire	Lire
Fondo di cassa al 30 giugno 1933	1,218,303,819.90	—	—	—
In conto entrate e spese di bilancio (per la competenza e per i residui esercizio 1933-34) — Entrate e spese effettive ordinarie e straordinarie	9,015,558,148.07	10,901,069,715.79	—1,885,511,567.72	
In conto entrate e spese di bilancio (per la competenza e per i residui esercizio 1933-34) — Movimento di capitali	2,898,177,445.19	1,868,508,278.56	+1,029,669,166.63	— 855,842,414.20
Decreti di scarico . .	—	13.11	— 13.11	
In conto debiti di Tesoreria.	35,831,812,220.20	32,763,690,624.78	+3,068,121,595.42	+1,006,300,950.51
In conto crediti di Tesoreria	8,470,741,134.09	10,532,561,779 —	—2,061,820,644-91	
TOTALE INCASSI E PAGAMENTI . . .	57,434,592,767.45	56,065,830,411.24		+ 150,458,536.31
Fondo di cassa al 31 gennaio 1934.	—	1,368,712,356.21		
TOTALE A PAREGGIO . . .	57,434,592,767.45	57,434,592,767.45		

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1933	Al 31 gennaio 1934	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento) della situazione del Tesoro	
FONDO DI CASSA . . .	1,218,303,819,90	1,368,762,356.21	+ 150,458,536.31	+ 150,458,536.31
Crediti di Tesoreria	820,150,391.33	2,881,971,036.24	+2,061,820,644.91	
TOTALE . . .	2,038,454,211.23	4,250,733,392.45	+2,212,279,181.22	
Debiti di Tesoreria	12,238,489,936.28	15,306,611,531.70	—3,068,121,595.42	
Situazione del Tesoro (+ attività: — passività).	— 10,200,035,725.05	— 11,055,878,139.25	— 855,842,414.20	— 855,842,414.20

SITUAZIONE DEI DEBITI

DEBITI DI TESORERIA

	Al 30 giugno 1933	Variazioni Aumenti (incassi)	Variazioni Diminuzioni (pagamenti)	Al 31 gennaio 1934
DEBITO FLUTTUANTE.				
Conti correnti fruttiferi:				
Cassa Depositi e **Prestiti**	7,769,144,442.65	1,170,000,000 —	311,303,012.20	8,627,841,430.45
Istituti di previvenza **amministrati** dalla Cassa DD. e PP.	1,043,332,286.91	196,667,713.09	70,620,000 —	1,169,380,000 —
Banco di Napoli	100,000,000 —	1,485,878,915.51	1,513,278,915.51	72,600,000 —
Totale	**8,912,476,729.56**	**2,852,546,628.60**	**1,895,201,927.71**	**9,869,821,430.45**
CONTI CORRENTI.				
Amministrazione del Fondo Culto - conto corrente infruttifero	15,416,203,26	33,499,147.37	43,620,042.37	5,295,308.26
Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente infruttifero	114,143,922.86	1,115,000,000 —	1,206,745,927.96	22,397,994.90
Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP. - **conto** corrente infruttifero	834,868.72	120,000,000 —	118,134,287.64	2,700,581.08
Ministero delle Comunicazioni - Ordinatore Vaglia e Risparmi postali - conto corrente infruttifero	581,016.27	8,153,289,253.57	7,891,214,523.99	262,655,745.85
Ferrovie dello Stato - conto corrente fruttifero	617,279,495.03	1,010,778,802.38	483,980,119.67	1,144,078,177.74
Certificati doganali - conto corrente infruttifero	75,642,504.61	1,205,771,000 —	1,081,031,240.43	200,382,264.18
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	196,174,862.29	659,621,354.94	716,788,934.36	139,007,282.87
Altri Enti in conto corrente fruttifero	278,325,196.42	10,699,921.12	9,392,343.04	279,632,774.50
Totale	**1,298,398,069.46**	**12,308,659,479.38**	**11,550,907,419.46**	**2,056,150,129.38**
INCASSI DA REGOLARE.				
Buoni del Tesoro ordinari (*a*)	8,258,596.76	—	941,677.50	7,316,919.26
Vaglia del Tesoro (*b*)	438,794,152.77	6,531,941,541.46	6,375,717,496.32	595,018,197.91
Partite diverse (*c*)	43,485,677.21	594,097,836.33	513,173,684.99	124,409,828.55
Totale	**490,538,426.74**	**7,126,039,377.79**	**6,889,832,858.81**	**726,744,945.72**
ALTRE GESTIONI.				
Contabilità speciali a favore di aziende pubbliche	1,117,486,237.79	9,571,945,881.92	8,245,660,374.17	2,443,771,745.54
Depositi di ragione di terzi (*d*)	419,590,472.73	3,972,620,852.51	4,182,088,044.63	210,123,280.61
Totale	**1,537,076,710.52**	**13,544,566,734.43**	**12,427,748,418.80**	**2,653,895,026.15**
Totale generale	**12,238,489,936.28**	**35,831,812,220.20**	**32,763,690,624.78**	**15,306,611,531.70**

(*a*) Buoni non ancora presentati da privati per la conversione.
(*b*) Trattasi di titoli commutabili in quietanze di entrata relativa al servizio interno di Tesoreria.
(*c*) Questa somma è costituita da divise ed effetti ceduti da altre Amministrazioni statali al Portafoglio dello Stato e non ancora da questo rimborsati, da ordini di portafoglio emessi e non ancora pagati e da monete coniate dalla Zecca e non ancora versate in conto bilancio.
(*d*) Depositi di privati per adire alle aste, e fondi della Cassa Depositi e Prestiti non ancora passati nei conti correnti.

E CREDITI DI TESORERIA

CREDITI DI TESORERIA

	Al 30 giugno 1933	Variazioni		Al 31 gennaio 1934
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
	Lire	Lire		
CREDITI PER OPERAZIONI DI TESORERIA.				
Contabile del Portafoglio per operazioni finanziarie e di Tesoreria	**2,327,930.35**	**70,565,341.65**	**59,740,646.75**	**13,152,625.25**
ANTICIPAZIONI.				
Comune di Napoli — Legge 12 marzo 1911, n. 258	24,842,906.61	—	—	24,842,906.61
Anticipazioni a terzi (R. D. Legge 26 giugno 1925, n. 1056)	207,583,675.95	—	—	207,583,675.95
Totale	**232,426,582.56**	—	—	**232,426,582.56**
PAGAMENTI DA REGOLARE.				
Contabile del Portafoglio per pagamenti per conto di Ministeri	246,635,053.78	386,576,128.25	274,601,130.26	358,610,051.77
Mandati collettivi non interamente estinti	79,870.85	299,205,690.99	73,957,303.37	(*b*) 225,328,258.47
Partite diverse	68,036,229.37	120,680,230.96	162,539,413.92	26,177,046.41
Totale	**314,751,154 —**	**806,462,050.20**	**511,097,847.55**	**610,115,356.65**
ALTRI CREDITI.				
Sovvenzioni del Tesoro alla Posta per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi	—	8,245,567,100 —	6,659,468,000 —	1,586,099,100 —
Certificati doganali	29,014,528.55	1,240,662,731.28	1,081,031,240.43	188,646,019.40
Totale	**29,014,528.55**	**9,486,229,831.28**	**7,740,499,240.43**	**1,774,745,119.40**
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione (*a*)	241,630,195.87	169,304,555.87	159,403,399.36	251,531,352.38
Totale	**241,630,195-87**	**169,304,555.87**	**159,403,399.36**	**251,531,352.38**
Totale generale	**820,150,391,33**	**10,532,561,779 —**	**8,470,741,134.09**	**2,881,971,036.24**

(*a*) Vi è compreso il certificato di deposito dell'oro già costituito presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia della circolazione dei biglietti di Stato e svincolato con decreto Ministeriale 20 giugno 1928, debitamente registrato alla Corte dei Conti.

(*b*) Di cui a carico del bilancio: Cat. 1ª .... L. 112,938,298.74
Cat. 2ª .... » 5,213,020.97
A carico delle Amministrazioni autonome e contabilità speciali » 107,176,938.76
Totale...... L. **225,328,258.47**

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1934

INCASSI	Mese di gennaio 1934			Mese di gennaio 1933			
	Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale	
ENTRATE ORDINARIE.							
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*							
Redditi Patrimoniali dello Stato: Totale	**10,998,266.89**	**2,874,975.54**	**13,873,242.43**	**15,535,101.02**	**3,495,600.08**	**19,030,701.10**	1
Redditi patrimoniali dello Stato	10,998,266.89	2,874,975.54	13,873,242.43	15,535,101.02	3,495,600.08	19,030,701.10	2
Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegr., dei telef. e dei monopoli di Stato: Totale	—	**62,978,777.99**	**62,978,777.99**	—	—	—	3
Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	—	—	—	—	—	—	4
Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica	—	—	—	—	—	—	5
Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato dei telefoni	—	—	—	—	—	—	6
Utile netto industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	—	62,978,777.99	62,978,777.99	—	—	—	7
Imposte dirette: Totale	**52,698,660.67**	**5,563,780.13**	**58,262,440.80**	**53,893,337.32**	**1,126,044.54**	**55,019,381.86**	8
Permanenti: Fondi rustici	571,995.68	43,147.30	615,142.98	534,228.28	34,315.41	568,543.69	9
Permanenti: Fabbricati	804,881.41	46,957.40	851,838.81	848,442.84	32,115.09	880,557.93	10
Permanenti: Ricchezza mobile per ruoli	5,122,751.25	473,772.48	5,596,523.73	5,678,590.14	676,153.54	6,354,743.68	11
Permanenti: Ricchezza mobile per ritenute	35,671,953.46	4,791,534.39	40,463,487.85	35,945,805.01	248,247.69	36,194,052.70	12
Permanenti: Imposta personale progressiva sui celibi	3,770,308.99	48,908.02	3,819,217.01	3,367,898.59	26,164.75	3,394,063.34	13
Permanenti: Imposta complementare progressiva sul reddito	1,151,988.95	64,056.70	1,216,045.65	1,041,491.70	8,211.78	1,049,703.48	14
Transitorie: Imposta sui profitti di guerra	5,602.67	11,307.74	16,910.41	350,080.11	37,465.49	387,545.60	15
Transitorie: Id. sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra	—	—	—	7,202.71	—	7,202.71	16
Transitorie: Id sul patrimonio	5,599,017.88	80,414.12	5,679,432 —	6,085,239.07	60,408.92	6,145,647.99	17
Transitorie: Id. complementare sui redditi superiori a L. 10,000	—	3,681.98	3,681.98	4,643.35	2,961.65	7,605 —	18
Altre imposte dirette	160.38	—	160,38	29,715.52	0,22	29,715.74	19
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle Finanze: Totale	**409,458,516.19**	**7,019,714.24**	**416,478,230.43**	**458,172,775.23**	**13,843,854.52**	**472,016,629.75**	20
Tasse di registro	62,414,476.89	1,900,125.79	64,314,602.68	77,142,187.59	6,377,174.63	83,519,362.22	21
Id. di bollo	63,572,778.01	515,878.33	64,088,656.34	60,865,826.32	278,791.66	61,144,617.98	22
Id. ipotecarie	11,843,033.48	79,213.80	11,922,247.28	13,724,264.21	275,726.28	13,999,990.49	23
Id. in surrogazione del registro e bollo	75,707,234.46	251,539.05	75,958,773.51	94,841,111.86	3,664,403.29	98,505,514.65	24
Id. sulle concessioni governative	15,654,138.59	58,190.35	15,712,328.94	15,616,457.69	46,023.79	15,662,481.48	25
Id. sugli scambi	84,045,421.17	282,131.07	84,327,552.24	82,269,056.47	45,317.35	82,314,373.82	26
Id. di successione e di manomorta	18,894,985.79	3,914,993.65	22,809,979.44	19,743,919.69	3,144,902.02	22,888,821.71	27
Id. di bollo sui trasporti ferroviari, tramviari ed automobilistici	—	13,715 —	13,715 —	85.20	10,931.50	11,016.70	28
Id. sugli autoscafi, motocicli, autovetture ed autocarri e contributo di miglior. stradale	68,540,154.70	136 —	68,540,290.70	85,692,066.85	584 —	85,692,650.85	29
Diritto erariale sui biglietti dei cinematografi, pubblici spettacoli, stabilimenti termali	7,928,612.40	3,791.20	7,932,403.60	7,584,145.50	—	7,584,145.50	30
Tassa di bollo sulle carte da giuoco	857,680.70	—	857,680.70	693,654.35	—	693,654.35	31
Imposte indirette sui consumo: Totale	**388,839,346.33**	**7,015,699.31**	**395,855,045.64**	**397,929,356.96**	**1,888,589.18**	**399,817,946.14**	32
Imposte di fabbricazione: sullo zucchero	92,448,423.59	—	92,448,423.59	88,006,180.25	1 —	88,006,181.25	33
Imposte di fabbricazione: sugli spiriti	11,476,821.30	880.50	11,477,701.80	15,922,698.65	287,50	15,922,986.15	34
Imposte di fabbricazione: sulla birra	466,533.48	—	466,533.48	1,889,032.06	—	1,889,032.06	35
Imposte di fabbricazione: altre diverse	41,673,208.61	107,142.81	41,780,351.48	42,458,550.05	47,597.83	42,506,147.88	36
Dogane e diritti marittimi	178,960,620.45	5,168,575.60	184,129,196.05	174,422,114.40	1,840,702.85	176,262,817.25	37
Dazio di importazione sul grano	466,839.80	—	466,839.80	21,943,892.10	—	21,943,892.10	38
Imposta sul consumo del caffè	41,061,782.05	1,739,100.40	42,800,882.45	34,092,004.50	—	34,092,004.50	39
Tasse sulla vendita di olii minerali importati	22,285,117.05	—	22,285,117.05	19,194,884.95	—	19,194,884.95	40
Privative: Totale	**241,488,155.33**	—	**241,488,155.33**	**243,196,182.91**	—	**243,196,182.91**	41
Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi	180,451,802.26	—	180,451,802.26	205,490,757.67	—	205,490,757.67	42
Imposta sul consumo dei sali	51,724,947.28	—	51,724,947.28	28,175,234.51	—	28,175,234.51	43
Apparecchi accensione	9,311,405.79	—	9,311,405.79	9,530,190.73	—	9,530,190.73	44
Lotto	**48,398,228.21**	**18,284,966.87**	**66,683,195.08**	**33,804,667.85**	**8,653,720.46**	**42,458,388.31**	45
Tasse sugli affari in ammin. del Min. delle Comun.: Totale	**2,494,886.90**	**5,000 —**	**2,499,886.90**	**2,754,838.52**	**1,000 —**	**2,755,838.52**	46
Tassa prodotto movimento servizi trasporto concessi industria privata ecc.	2,494,886.90	5,000 —	2,499,886.90	2,754,838.52	1,000 —	2,755,838.52	47
Tasse sugli affari in amm. del Min. degli Aff. Esteri: Totale	**222,225.17**	**281,112.95**	**503,338.12**	**522,570.46**	—	**522,570.46**	48
Diritti riscossi dai Regi Uffici all'estero	4,852.37	281,112.95	285,965.32	268,418.11	—	268,418.11	49
Tassa a carico dei vettori per concessione di patenti o licenze consolari di arruolamento e trasporto emigranti	217,372.80	—	217,372.80	254,152.85	—	254,152.85	50
Proventi di servizi pubblici minori	**6,854,944.76**	**786,417.28**	**7,641,362.04**	**5,965,262.22**	**96,809.05**	**6,062,071.27**	51
Rimborsi e concorsi nelle spese	**7,945,270.50**	**765,283.32**	**8,710,553.82**	**6,770,992.09**	**161,804.14**	**6,932,796.23**	52
Entrate diverse	**39,813,788.59**	**159,935.80**	**39,973,724.39**	**29,651,362.58**	**40,676,106.17**	**70,327,468.75**	53
TOTALE della Categoria I (parte ordinaria)	1,209,212,289.54	105,735,663.43	1,314,947,952.97	1,248,196,447.16	69,943,528.14	1,318,139,975.30	54

e a tutto il mese stesso, per l'esercizio 1933-1934 e nei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Dal 1° luglio 1933 a tutto gennaio 1934			Dal 1° luglio 1932 a tutto gennaio 1933			INCASSI
	Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale	
							ENTRATE ORDINARIE.
							CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*
1	**44,310 997.26**	**10,478,579.59**	**54,789,576.85**	**51,649,386.97**	**8,710,878.20**	**60,360,265.17**	**Redditi Patrimoniali dello Stato: Totale**
2	44,310,997.26	10,478,579.59	54,789,576.85	51,649,389.97	8,710,878.20	60,360,265.17	Redditi patrimoniali dello Stato
3	—	**62.978,777.99**	**62,978,777.99**	—	**149,385,211.48**	**149,385,211.48**	**Proventi netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegr., dei telef. e dei monopoli di Stato: Totale**
4	—	—	—	—	—	—	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
5	—	—	—	—	149,385,211.48	149,385,211.48	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica
6	—	—	—	—	—	—	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato dei telefoni
7	—	62,978,777.99	62,978,777.99	—	—	—	Utile netto industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
8	**1,846,550,734.42**	**128,163.273.83**	**1,974,714,008.25**	**1.925.636,129.63**	**143,848,753.23**	**2,069,484,882.86**	**Imposte dirette: Totale**
9	70,029,458 —	4,927,141.76	74,956,599.76	70,566,000.05	4,680,393.51	75,246,393.56	Fondi rustici
10	154,561,964.87	9,076,877.82	163,638,842.69	154,934,298.44	9,649,068.20	164,583,366.64	Fabbricati
11	1,117,082,593.34	73,884,101.23	1,190,966,694.57	1,186,347,698.97	83,498,152.94	1,269,845,851.91	Ricchezza mobile per ruoli
12	115,899,256.84	13,818,098.61	129,717,355.45	108,848,689.48	15,074,855.85	124,823,545.33	Ricchezza mobile per ritenute
13	56,465,687.59	3,482,851.52	59,948,559.11	54,684,273.39	3,259,097.04	57,943,370.43	Imposta personale progressiva sui celibi
14	136,677,982.92	7,806,336.79	144,484,319.71	138 531,479.66	9,131,673.50	147,663,153.16	Imposta complementare progressiva sul reddito
15	1,144,395.12	1,904,359.95	3,048,755.07	2,279,646.43	3,434,367.19	5,714,013.62	Imposta sui profitti di guerra
16	278,794.52	1,093,966.15	1,372,760.67	1,208,378.61	821,131.12	2,029,509.73	Id. sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra
17	193,666,430.60	12,103,108.18	205,769,538.78	206,915,256.26	13,247,371.90	220,162,628.16	Id. sul patrimonio
18	609,069.02	22,622.58	631,691.60	1,039,738.92	130,688.11	1,170,427.03	Id. complementare sui redditi superiori a L. 10.000
19	135,101.60	43,809.24	178,910.84	280,669.42	21,953.87	302,623.29	Altre imposte dirette
20	**1,891,133,145.84**	**36,094,678.84**	**1,927,227,824.68**	**1,976,071,861.84**	**45,044,938.73**	**2,021,116,800.57**	**Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle Finanze: Totale**
21	355,078,476.80	12,833,084.19	367,911,560.99	395,376,213.97	18,132,631.45	413,508,845.42	Tasse di registro
22	335,934,653.29	3,577,898.33	339,512,551.62	345,210,529.62	4,747,032.36	349,957,561.98	Id. di bollo
23	76,826,102.51	822,030.42	77,648,132.93	84,325,543.45	975,244.90	85,300,788,35	Id. ipotecarie
24	206,405,622.67	3,560,728.68	209,966,351.35	236,652,354.92	7,872,908.20	244,525,263.12	Id. in surrogazione del registro e bollo
25	127,634,542.86	327,242.30	127,961,785.16	130,416,369.14	469,466.78	130,885,835.92	Id. sulle concessioni governative
26	588,634,621.54	1,929,724.58	590,564,346.12	575,512,216.26	887,405.15	576,399,621.41	Id. sugli scambi
27	83,864,740.96	12,924,059.19	96,788,800.15	78,753,678.51	11,835,828.61	90,589,507.12	Id. di successione e di manomorta
28	20,243.95	114,326.85	134,570.80	19,145.70	120,204.95	139,350.65	Id. di bollo sui trasporti ferroviari, tramviari ed automobilistici
29	78,014,125.25	1,616.80	78,015,742.05	93,397,210.47	1,978.70	93,399,189.17	Id. sugli autoscafi, motocicli, autovetture ed autocarri e contributo di miglior. stradale
30	33,130,492.41	3,967.50	33,134,459.91	31,508,169.15	188,15	31,508,357.30	Diritto erariale sui biglietti dei cinematografi, pubblici spettacoli, stabilimenti termali
31	5,589,523.60	—	5,589,523.60	4,900,430.65	2,049.48	4,902,480.13	Tassa di bollo sulle carte da giuoco
32	**2,501,277,313.01**	**98,535,595.78**	**2,600,812,908.79**	**2,583,995,679.79**	**86,333,387.65**	**2,670,329,067.44**	**Imposte indirette sui consumi: Totale**
33	648,771,764.49	72 —	648,771,836.49	652,824,102.35	673 —	652,824,775.35	sullo zucchero (Imposte di fabbricazione)
34	95,017,814.01	25,637,86	95,042,951.87	113,490,906.97	79,765.02	113,570,671.99	sugli spiriti (Imposte di fabbricazione)
35	4,892,754.98	186,396.80	5,079,151.73	8,450,765.40	454,018.50	8,904,783.90	sulla birra (Imposte di fabbricazione)
36	236,848,385.86	10,050,304.55	246,898,690.41	239,438,838.02	5,882,038.28	245,320,876.30	altre diverse (Imposte di fabbricazione)
37	1,068,657,974.92	66,878,371.62	1,135,536,346.54	1,027,818,582.95	65,483,698.60	1,093,302,281.55	Dogane e diritti marittimi
38	14,752,520.60	16,252.50	14,768,773.10	132,151,706.25	—	132,151,706.25	Dazio di importazione sul grano
39	244,838,296.90	14,490,525.15	259,328,822.05	243,507,940.20	12,555,738.80	256,063,679 —	Imposta sul consumo del caffè
40	190,498,301.30	4,888,035.30	195,386,336.60	166,312,837.65	1,877,455.45	168,190,293.10	Tasse sulla vendita di olii minerali importati
41	**1,668.338.391.98**	**172,084.16**	**1,668,510,476.14**	**1,697,147,760.65**	**813,663.43**	**1,697,961,424.08**	**Privative: Totale**
42	1,411,610,635.23	—	1,411,610,635.23	1,434,467,161,97	469,118.39	1,434,936,280.36	Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi
43	204,117,433.12	158,062.76	204,275,495.88	200,263,306.76	213,979.54	200,477,286.30	Imposta sul consumo dei sali
44	52,610,323.63	14,021.40	52,624,345.03	62,417,291.92	130,565.50	62,547,857.42	Apparecchi accensione
45	**187,644,794.94**	**65,598,866.69**	**253,243,661.63**	**165,990,851.56**	**57,948,2[illegible].24**	**223,939,087.80**	**Lotto**
46	**5,672,972.62**	**2,429,403.86**	**8,102,376.48**	**5,935,675.81**	**2,523,095.09**	**8,458,770.90**	**Tasse sugli affari in ammin. del Min. delle Comun.: Totale**
47	5,672,972.62	2,429,403.86	8,102,376.48	5,935,675.81	2,523,095.09	8,458,770.90	Tassa prodotto movimento servizi trasporto concessi industria privata, ecc.
48	**1,313,347.09**	**413,966.94**	**1,727,314.03**	**6,477,608.08**	**1,584,755.25**	**8,062,363.33**	**Tasse sugli affari in amm. del Min. degli Aff. Esteri: Totale**
49	432,102.69	413,866.94	845,969.63	5,476,136.58	1,584,600.25	7,060,736.83	Diritti riscossi dai Regi Uffici all'estero
50	881,244.40	100 —	881,344.40	1,001,471.50	155 —	1,001,626.50	Tassa a carico dei vettori per concessioni di patenti o licenze consolari di arruolamento e trasporto emigranti
51	**72,241,871.66**	**7.067,852.34**	**79,309,724 —**	**62,110,219,44**	**1,893,811.16**	**64,004,030.60**	**Proventi di servizi pubblici minori**
52	**27,867,543 —**	**19,876,635.25**	**47,744,178.25**	**25,992,937.13**	**17,421,186.64**	**43,414,123.77**	**Rimborsi e concorsi nelle spese**
53	**172,813.168.99**	**40 537,154.23**	**213,350,323.22**	**154,754,524.33**	**80,052,025,18**	**234,806.549.51**	**Entrate diverse**
54	8,422,164,280.81	470,346,869.50	8,892,511,150.31	8,655,762,635.23	595,559,942.28	9,251,322,577.51	TOTALE della CATEGORIA I (parte ordinaria).

Rows 9–14: Transitorie. Rows 15–19: Permanenti.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1934 e a tutto

INCASSI	Mese di gennaio 1934			Mese di gennaio 1933			
	Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale	
Riporto del totale entrate ordinarie	1,209,212,239.54	105,735,663.43	1,314,947,952.97	1,248,196,447.16	69,943,528.14	1,318,139,975.30	1
ENTRATE STRAORDINARIE.							
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*							
Rimborsi e concorsi nelle spese	3,211,439.71	287,496.49	3,498,936.20	1,961,924.36	118,658.44	2,080,582.80	2
Entrate diverse	18,441,742.97	82,437.97	18,524,180.94	8,699,596.43	337,293.23	9,036,889.66	3
Proventi alienazione materiali resid. dalla guerra	90,838.60	2,000 —	92,838.60	9,826.05	3,058.50	12,884.55	4
Entrate stralcio liquidazione gestioni approvvigionamenti e consumi	64,221.67	55,901.05	120,122.72	273,602.94	56,001.05	329,603.99	5
Altre entrate	18,286,682.70	24,536.92	18,311,219.62	8,416,167.44	278,233.68	8,694,401.12	6
Somme versate dai Governi di Stati ex nemici, in conto riparazioni danni di guerra	—	432,145.57	432,145.57	—	200,000 —	200,000 —	7
Capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno	478,780.30	722,376.31	1,201,156.61	918,760.20	1,203,866.84	2,122,627.04	8
TOTALE Categoria I (parte straordinaria)	22,131,962.98	1,524,456.34	23,656,419.32	11,580,280.99	1,859,818.51	13,440,099.50	9
TOTALE entrate effettive — Categoria I	1,231,344,252.52	107,260,119.77	1,338,604,372.29	1,259,776,728.15	71,803,346.65	1,331,580,074.80	10
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*							
Vendita di beni ed affrancazioni di canoni	406,014.34	8,675.35	414,689.69	1,029,616.96	78,822.52	1,108,439.48	11
Accensioni di debiti	2,363,061,937 —	402,800 —	2,363,464,737 — (1)	4,954,579.22	725,200 —	5,679,779.22	12
Emissione di monete	235,500 —	—	235,500 —	222,785 —	—	222,785 —	13
Riscossioni di crediti	—	—	—	15,250.70	—	15,250.70	14
Rimborso di somme anticipate dal Tesoro	1,131,864.02	1,187,900.32	2,319,764.34	6,113,249.88	311,116.17	6,424,366.05	15
Partite che si compensano nella spesa	19,687,365.96	4,580.12	19,691,946.08	5,648,346.05	1,239.20	5,649,585.25	16
Somme dovute alla cassa di ammortamento del debito pubblico interno	30,211,733.85	—	30,211,733.85	1,540,000 —	—	1,540,000 —	17
Ricuperi diversi	334,880.80	33.85	334,914.65	342,855.99	10,533.80	353,389.79	18
Capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno	20,323.70	263,824,824.88	263,845,148.58	199.10	26,613.85	26,812.95	19
TOTALE della Categoria II	2,415,089,619.67	265,428,814.52	2,680,518,434.19	19,866,882.90	1,153,525.54	21,020,408.44	20
TOTALE GENERALE	3,646,433,872.19	372,688,934.29	4,019,122,806.48	1,279,643,611.05	72,956,872.19	1,352,600,483.24	21

(1) Sono comprese L. 2,360,795,917 versate in conto buoni del Tesoro novennali 1943, di cui L. 688,845,050 in contanti e L. 1,671,950,867 in buoni novennali della VI - VII - VIII serie 1934.

il mese stesso, per l'esercizio 1933-1934 e nei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Dal luglio 1933 a tutto gennaio 1934			Dal luglio 1932 a tutto gennaio 1933			INCASSI
	Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale	
1	8,422,164,280.81	470,346,869.50	8,892,511,150.31	8,655,762,635.23	595,559,942.28	9,251,322,577.51	*Riporto del totale entrate ordinarie*
							ENTRATE STRAORDINARIE.
							CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*
2	40,242,577.03	919,903.90	41,162,480.93	6,208,664.69	1,273,385.51	7,482,050.20	Rimborsi e concorsi nelle spese
3	74,638,579.09	2,083,581.86	76,722,160.95	114,734,043.17	10,330'402.14	125,064,445.31	Entrate diverse
4	786,122.33	254,459 —	1,040,581.83	296,690.25	304,543.02	601,233.27	Proventi alienazione materiali resid. dalla guerra
5	3,661,907.41	239,306.31	3,901,213.72	3,886,672.10	218,651.66	4,105,323.76	Entrate stralcio liquidazione gestione approvvigionamenti e consumi
6	70,190,549.35	1,589,816.55	71,780,365.90	110,550,680.82	9,807,207.46	120,357,888.28	Altre entrate
7	—	668,695.32	668,695.32	—	315,000 —	315,000 —	Somme versate dai Governi di Stati ex nemici, in conto riparazioni danni di guerra
8	1,448,427.33	3,045,233.23	4,493,660.56	2,527,479.69	4,850,067.51	7,377,547.20	Capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno
9	116,329,583.45	6,717,414.31	123,046,997.76	123,470,187.55	16,768,855.16	140,239,042.71	TOTALE Categoria I (parte straordinaria)
10	8,538,493,864.26	477,064,283.81	9,015,558,148.07	8,779,232,822.78	612,328,797.44	9,391,561,620.22	TOTALE entrate effettive — Categoria I.
							CATEGORIA II. — *Movimento capitali*
11	3,205,498.24	173,250.86	3,378,749.10	13,237,105.25	952,184.20	14,189,289.45	Vendite di beni ed affrancazioni di canoni
12	2,405,271,747.69	2,999,200 —	2,408,270,947.69	15,711,009.22	4,559,400 —	20,270,409.22	Accensioni di debiti
13	1,159,500 —	—	1,159,500 —	1,053,785 —	—	1,053,785 —	Emissione di monete
14	391,971.65	20,718.50	412,690.15	408,289.72	16,469.81	424,759.53	Riscossioni di crediti
15	11,537,297,89	4,311,805.35	15,849,103.24	14,638,178.42	2,728,870.27	17,367,048.69	Rimborso di somme anticipate dal Tesoro
16	59,484,003.42	20,007,608.67	79,491,612.09	33,565,256.73	16,637,082·03	50,202,338.76	Partite che si compensano nella spesa
17	48,127,889.58	119,107.70	48,246,997.28	43,377,500 —	—	43,377,500 —	Somme dovute alla cassa di ammortamento del debito pubblico interno
18	7,827,774.52	418,934.37	8,246,708.89	7,524,523.54	118,886.35	7,643,409.89	Ricuperi diversi
19	96,158.95	333,024,977.80	333,121,136.75	787,315.35	38,551.45	825,866.80	Capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno
20	2,537,101,841.94	361,075,603.25	2,898,177,445.19	130,302,963.23	25,051,444.11	155,354,407.34	TOTALE della categoria II
21	11,075,595,706.20	838,139,887.06	11,913,735,593.26	8,909,535,786.01	637,380,241.55	9,546,916,027.56	TOTALE GENERALE

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1934 e a tutto il e comparati con quelli

MINISTERI		Mese di gennaio							
		Spese effettive			Movimento di capitali			TOTALE col. 3 + 6	
		Competenza (1)	Residui (2)	TOTALE (3)	Competenza (4)	Residui (5)	TOTALE (6)	(7)	
Finanze	1933-34	2,029,719,046.61	49,417,647.60	2,079,136,694.21	1,601,168,385.75	2,654.724.64	1,603,823,110.39	3,682,959.804.60	1
	1932-33	*1,961,222,496.81*	*99,536,954.43*	*2,063,759,451.24*	*24,384,662 —*	*4,557,710.65*	*28,942,372.65*	*2,092,701,823.89*	2
Giustizia	1933-34	37,825,944.06	1,410,562.58	39,236,506.64	59,850 —	—	59,850 —	39,296,356.64	3
	1932-33	*34,702,211.62*	*855,209.45*	*35,557,421.07*	—	—	—	*35,557,421.07*	4
Esteri	1933-34	9,605,329.27	5,679,279.62	15,284,608.89	—	—	—	15,284,608.89	5
	1932-33	*6,930,240.15*	*2,509,287.58*	*9,439,527.73*	—	—	—	*9,439,527.73*	6
Educazione nazionale	1933-34	236,239,054.20	1,472,607.86	237,711,662.06	6,832.12	4,087,85	10,919.97	237,722,582.03	7
	1932-33	*141,563,851.04*	*4,084,538.48*	*145,648,389.52*	*2,126.70*	—	*2,126,70*	*145,650,516.22*	8
Interno	1933-34	92,706,035.44	6,540,762.56	99,246,798 —	71,611.57	—	71,611.57	99,318,409.57	9
	1932-33	*119,741,508.47*	*8,203,251.17*	*127,944,759.64*	*71,611.57*	*22,070 —*	*93,681.57*	*128,038,441.21*	10
Lavori Pubblici	1933-34	118,441,798.18	69,780,965.09	188,222,763.27	493 —	1,102.23	1,595.23	188.224.358.50	11
	1932-33	*86,839,709.15*	*94,515,810.85*	*181,355,520 —*	*300,518.34*	—	*300,518.34*	*181,656,038.34*	12
Comunicazioni	1933-34	45,171,425.81	7,920,418.68	53,091,844.49	—	3,680 —	3 680 —	53,095,524.49	13
	1932-33	*47,605,213.54*	*43,590,405.61*	*91,195,619.15*	—	*326,174.15*	*326,174.15*	*91,521,793.30*	14
Guerra	1933-34	324,476,113.48	104,969,018.63	429,445,132.11	42 100 —	—	42 100 —	429,487,232.11	15
	1932-33	*276,018,143.67*	*61,487,869.35*	*337,506,013.02*	—	—	—	*337,506,013.02*	16
Marina	1933-34	53,751,029.09	39,190,304.97	92,941,334.06	—	—	—	92,941,334.06	17
	1932-33	*60,969,512.34*	*75,294,541.75*	*136,264,054.09*	—	—	—	*136,264,054.09*	18
Aeronautica	1933-34	41,735,649.78	24,870,036.31	66,605,686.09	—	—	—	66,605,686.09	19
	1932-33	*35,006,251,09*	*28,587,840.28*	*63,594,091.37*	—	—	—	*63.594,091.37*	20
Colonie	1933-34	50,482,645.45	2,925,448.50	53,408,093.95	—	—	—	53,408,093.95	21
	1932-33	*37,054,271.37*	*46,771 —*	*37,101,042.37*	—	—	—	*37,101,042.37*	22
Agricoltura e foreste	1933-34	49,873,873.24	16,595,353.23	66,469,226.47	2,843,754.70	1,498,383.19	3,842,137.89	70,311,364.36	23
	1932-33	*48,680,123.83*	*999,115.75*	*49,679,239.58*	*4,429,619.05*	*679,898.51*	*5,109,517.56*	*54,788,757.14*	24
Corporazioni	1933-34	7,746,167.91	5,054,365.09	12,800,533 —	—	—	—	12,800,533 —	25
	1932-33	*9,845,631.58*	*9,747.20*	*9,855,378.78*	—	—	—	*9,855,378.78*	26
TOTALE	1933-34	3,097,774,112.52	335,826,770.72	3,433,600,883.24	1,603,693,027.14	4,161,977.91	1,607,855,005.05	5,041,455,888.29	27
	1932-33	*2,869,179,164.66*	*419,721,342,90*	*3,288,900,507.56*	*29,188,537.66*	*5,585,853.31*	*34,774,390.97*	*3,323,674,898.53*	28
Decreti di scarico	1933-34							—	29
	1932-33							—	30
TOTALE GENERALE	1933-34							5,041,455,888.29	31
	1932-33							*3.323,674,898.53*	32

mese stesso per l'esercizio 1933-1934 classificati per categoria, distinti per competenza e residui dell'esercizio precedente.

	A tutto il mese di gennaio								
	Spese effettive			Movimento di capitali			Totale col. 10 + 13	Differenze nell'esercizio 1933-1934	MINISTERI
	Competenza (8)	Residui (9)	Totale (10)	Competenza (11)	Residui (12)	Totale (13)	(14)	(15)	
1	4,028,006,144.64	448,305,395.71	4,476,311,540.35	1,640,604,654.89	47,511,022.87	1,688,115,677.76	6,164,427,218.11	+ 1,361,379,952.95	Finanze
2	*3,989,790,987.75*	*608,775,317.50*	*4,598,566,305.25*	*143,784,811.27*	*60,696,148,64*	*204,480,959.91*	*4,803,047,265.16*		
3	225,912,755.06	16,184,538.72	242,097,293.78	59,850 —	3,721 —	63,571 —	242,160,864.78	+ 4,356,288.48	Giustizia
4	*228,197,361.28*	*9,588,018.52*	*237,785,379.80*	*1,233.50*	*17,963 —*	*19,196.50*	*237,804,576.30*		
5	73,402,009.02	25,695,717.87	99,097,726.89	17,890,827.40	27,079,877.45	44,970,704.85	144,068,431.74	+ 47,544,591.06	Esteri
6	*72,091,891.01*	*24,431,786.67*	*96,523,677.68*	*163 —*	—	*163 —*	*96,523,840.68*		
7	922,149,438.10	24,310,460.33	946,459,898.43	12,824.31	372,091 —	384,915.31	946,844,813.74	— 115,030,249.82	Educaz. Nazionale
8	*1,006,197,094.94*	*55,064,297.52*	*1,061,761,392.46*	*40,855.10*	*572,816 —*	*613,671.10*	*1,061,875,063.56*		
9	452,520,220.37	42,772,695.84	495,292,916.21	71,611.57	132,548.67	204,160.24	495,497,076.45	— 3,648.73	Interno
10	*433,919,989.77*	*61,407,058.94*	*495,327,048.71*	*72,371.47*	*101,305 —*	*173,676.47*	*495,500,725.18*		
11	527,194,304.42	432,898,376.26	960,092,680.68	203,736.53	57,754.09	261,490.62	960,354,171.30	+ 87,743,945.92	Lavori Pubblici
12	*487,397,229.69*	*384,797,574.14*	*872,194,803.83*	*343,766.87*	*71,654.68*	*415,421.55*	*872,610,225.38*		
13	250,531,690.10	110,561,336.18	361,093,026.28	—	209,503 —	209,503 —	361,302,529.28	— 39,941,594.23	Comunicazioni
14	*260,6.4,269.01*	*139,814,537.44*	*400,428,806.45*	*7,346 —*	*807,971.06*	*815,317.06*	*401,244,123.51*		
15	1,310,054,298 —	398,582,581.39	1,708,636,879.39	20,246,150 —	35,197 —	20,281,347 —	1,728,918,226.39	— 137,875,877.35	Guerra
16	*1,367,736,217.81*	*478,405,075.93*	*1,846,141,293.74*	*20,023,990 —*	*628,820 —*	*20,652,810 —*	*1,866.794,103.74*		
17	345,187,352.86	281,968,425.14	627,155,778 —	36,000,000 —	16,601,616 —	52,601,616 —	679,757,394 —	— 149,825,851.77	Marina
18	*403,925,647.07*	*417,151,869.70*	*821,077,516.77*	*8,505,325 —*	*404 —*	*8,505,729 —*	*829,583,245.77*		
19	291,427,045.84	104,365,745,20	395,792,791.04	—	—	—	395,792,791.04	— 23,504,392.44	Aeronautica
20	*258,654,977.64*	*160,642,205,84*	*419,297,183.48*	—	—	—	*419,297,183.48*		
21	197,199,657.28	3,138,837.10	200,338,494.38	4,500,000 —	—	4,500,000 —	204,838,494.38	— 25,836,325.40	Colonie
22	*225,446,440.18*	*728,379.60*	*226,174,819.78*	*4,500,000 —*	—	*4,500,000 —*	*230,674,819.78*		
23	281,354,827.14	50,277,687.47	331,632,464.61	13,335,453.92	43,579,838.86	56.915,292.78	388,547,757.39	+ 86,811,641,57	Agric. e Foreste
24	*226,263,821.40*	*47,004,028.06*	*273,267,849.46*	*10,489,059.69*	*17,979,206.67*	*28,468,266.36*	*301,736,115.82*		
25	41,561,508.78	15,506,716.97	57,068,225.75	—	—	—	57,068,225.75	+ 16,451,360.58	Corporazioni
26	*35,827,804.77*	*4,787,762.40*	*40,615,567.17*	*1,298 —*	—	*1,298 —*	*40,616,865.17*		
27	8,946,501,251.61	1,954,568,464.18	10,901,069,715.79	1,732,925,108.62	135,583,169.94	1,868,508,278.56	12,769,577,994.35	+ 1,112,269,840.82	Totale
28	*8,996,063,732.32*	*2,392,597,912.26*	*11,388,661,644.58*	*187,770,219.90*	*80,876,289.05*	*268,646,508.95*	*11,657,308,153.53*		
29							13,11	— 183,38	Decreti di scarico
30							*196.49*		
31							12,769,578,007.46	+ 1,112,269,657.44	Totale generale
32							*11,657,308,350.02*		

Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio effettuati dal 1° luglio 1933 al 31 gennaio 1934 distinti per qualità di titoli di spesa.

(Analisi della colonna 14 del prospetto precedente).

MINISTERI		Mandati ministeriali	Ordini di spese fisse escluse le pensioni	Ordini per le pensioni	Buoni su ordini di accreditamento	Ordini per spese di giustizia	Ordini per vincite al lotto	Interessi Buoni del Tesoro ordinari	Buoni del Tesoro novennali	Pagamenti Debito Pubblico (Rendite, cedole, ecc.)	TOTALE
Finanze . .	comp.	840,464,184.42	148,255,691.55	654,022,524.62	346,297,358.09	109,124.22	38,034,892.72	—	1,931,113,106.34	1,710,313,917.57	5,668,610.799.53
	resid.	218,373,403.13	1,756,337.22	17,100,223.87	38,699.973.15	6,524.62	49,773.557.42	52,922.05	25,564,471.78	144,489,005.34	495,816.418.58
Giustizia. .	comp.	14,485,227.42	97,197,503.21	33,806,481.86	71,358,912.93	9,124,449.64	—	—	—	—	225,972,605.06
	resid.	12,200,782.39	227,580.13	464,925.54	3,026,517.45	268,454.21	—	—	—	—	16,188,259.72
Esteri . . .	comp.	86,005,114.67	57,740 —	1,407,804.85	3,822,176.90	—	—	—	—	—	91,292,836.42
	resid.	52,491,381.67		85,659 —	198,554.65	—	—	—	—	—	52,775,595,32
Educ. Naz.	comp.	720,439,108.17	139,699,935.85	26,067,923.84	35,955,294.55	—	—	—	—	—	922,162.262.41
	resid.	18,593,817.60	956,896.07	595,132.61	4,536,705.05	—	—	—	—	—	24,682,551.33
Interno . .	comp.	193,810,544.33	63,803,145.07	32,192,238.90	162,785,903.64	—	—	—	—	—	452,591,831.94
	resid.	37,316,794.03	1,766,967.17	622,818.55	3,198,664,76	—	—	—	—	—	42,905,244.51
Lav. Pubb.	comp.	267,812,198.08	161,601,007.84	4,087,589.59	93,897,245.44	—	—	—	—	—	527,398,040.95
	resid.	261,385,605.97	3,917,183.70	52,617.33	167,600,773.35	—	—	—	—	—	432,956,130.35
Comunicaz.	comp.	230,282,316.59	3,212,622.60	3,141,817.90	13,894,857.11	75.90	—	—	—	—	250,531,690.10
	resid.	109,288,515.16	51,660.65	68,665.20	1,361,998.17	—	—	—	—	—	110,770,839.18
Guerra . .	comp.	90,073,400.66	2,235,676.50	135,601,063.67	1,102,269.055.07	121,252.10	—	—	—	—	1,330,300.448 —
	resid.	189.864,383.13	729,336.80	2,612,263.35	205,411,188.48	606.63	—	—	—	—	398,617,778.39
Marina. . .	comp.	13,192,536.95	9,838,882 —	54,390,883.84	303,763,394.42	1,655.65	—	—	—	—	381,187,352.86
	resid.	270,325,712.05	82,707.75	619,534.10	27,542,087 24	—	—	—	—	—	298,570,041.14
Aeronaut.	comp.	107,070,572.65	123,504.40	1,378,803.80	182,854,164.99	—	—	—	—	—	291,427,045.84
	resid.	91,222,135.26	1,258 —	95,780.85	13,016,571.09	—	—	—	—	—	104,365,745.20
Colonie . .	comp.	200,565,839.55	—	617,647.63	513,146.80	3,023.30	—	—	—	—	201,699,657.28
	resid.	3,099,869.10	—	38,968 —	—	—	—	—	—	—	3,138,837.10
Agric. For	comp.	69,760,400.95	173,037,916.17	5,260,975.95	46,630,987.99	—	—	—	—	—	291,690,281.06
	resid.	74,629,768.04	1,338,648 —	121,240.80	17,767,819.49	—	—	—	—	—	93,857,476.33
Corporaz. .	comp.	31,022,111.47	4,564,791.80	470,543.60	5,146,931.30	357,130.61	—	—	—	—	41,561.508.78
	resid.	4,413,973.28	27,436.35	103,331.75	10,915,132.37	16,840.22	—	—	—	—	15,506,716.97
TOTALE .	comp.	2,864,983,555.91	803,628,416.99	952,446,300.05	2,369,189,459.23	9,716,711.42	38,034,892.72	—	1,931,113,106.34	1,710,313,917.57	10,679,426,360.23
	resid.	1,313,236,140.81	10,855,961.84	22,581,163.95	493,305,985.25	292,425.68	49,773,557.42	52,922.05	25,564,471.78	144,489,005.342	2,090,151,634.12
TOTALITÀ . . .		4,208,219,696.72	814,484,378.83	975,027,464 —	2,862,495,444.48	10,009,137.10	87,808,450.14	52,922.05	(a) 1,956,677,578.12	1,854,802,922.91	12,769,577,994.35

(a) di cui L. 1,673.524,000 in conto capitale e L. 283,153,578.12 in conto interessi.

Il direttore generale del Tesoro: P. GRASSI.

Il direttore capo della divisione 5ª: V. MARINI

CONTABILITÀ SPECIALI — Saldi al 31 gennaio 1934.

Prefetture	80,086,782.28
Alto Commissariato della città di Napoli	33,078,171.73
Azienda Autonoma delle Poste e Telegrafi	318,084,735.33
Azienda di Stato Servizi Telefonici	119,258,376.51
Comandi di Corpo d'Armata - Uffici Contabilità e Revisione	250,270,344.43
Comando Generale Reali Carabinieri - Ufficio Contabilità e Revisione	75,413,646.98
Comando Generale della R. Guardia di Finanza - Ufficio Contabilità e Revisione	35,939,520 —
Comando Generale della Milizia della Strada	305.000 —
Amministrazione scolastica	178,243,530.56
Ingegneri Capi del Genio Civile	11,948,465.70
Provveditorati per le opere pubbliche	478,497.03
Provveditorato Generale dello Stato	3,205.65
Consorzio Autonomo del porto di Genova	4,786,661.90
Zona aperta del porto di Napoli	1,400,192.45
Fondi a disposizione delle Intendenze di Finanza	22,160,344.97
Consorzio Granario	743,845.20
Circoli ferroviari d'ispezione	84,555.07
Milizia nazionale forestale - Ispettorato e Comandi di Coorte	2,864,336.62
Milizia Nazionale Forestale - Gruppo Legioni	1,712,830.95
Istituto federale di Credito per le Venezie	13,548,111.02
Istituto di Credito Fondiario di Gorizia	9,731,500 —
Consorzio Comunale e provinciale Trentino	17,906,694.45
Consorzio zootecnico	2,847,841.77
Risanamento della Città di Napoli	7,810.07
Azienda Magazzini Generali di Trieste	20,053.892.46
Commissariato di liquidazione degli usi civici	1,415,891.10
Bilancio speciale Uffici Portuali del Lavoro	1,335.764.79
Governo della Tripolitania	65,398,986.88
Governo della Cirenaica	22,043,007.45
Governo dell'Eritrea	12,463.974.07
Governo della Somalia	7,426,524.52
Ferrovie coloniali	427,663.73
Deposito Centrale delle Truppe coloniali di Napoli	982,016.60
Azienda Autonoma della Strada	2,284,102.20
Ministero delle Corporazioni	6,516,187.42
Ministero dell'Aeronautica	2,484.05
Ex Stato di Fiume (stralcio)	76,354.51
Trasmissione fondi all'ordinatore dei Vaglia e Risparmi	1,111,191,530.67
Amministrazione dei Monopoli della Tripolitania	3,088,197.51
Azienda elevatori elettrici di La Spezia	1,542,560.40
Scuole Elementari di Roma - Ufficio speciale	6,023.678 —
Biglietti di Stato danneggiati ammessi al cambio	313,434 —
Varie	280,494.51
Totale	2,443,771,745.54

" ALTRE AMMINISTRAZIONI „ IN C/C INFRUTTIFERO.

Saldi al 31 gennaio 1934.

Ferrovie Sarde	280,775.41
Fondo Beneficenza e Religione in Roma	565,701.64
Fondo massa del Corpo della R. Guardia di Finanza	2,801,647.96
Cassa Mutuo Soccorso Cantonieri Stradali	888,377.04
Credito agli impiegati	4,334,969.68
Debito pubblico - Titoli stralciati da regolarizzare	55,054.49
Pagamenti Azienda autonoma postale e telegrafica (Pensioni e caro-viveri)	2,521,328.36
Assegni di Stato	17,183.86
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato	—
Azienda Autonoma Statale della Strada	—
Patrimoni riuniti ex economali	953,521.54
Governo della Somalia	10,500,000 —
Ministero degli Affari Esteri	17,453,319.64
Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	28,117,613.55
Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione autonoma Postale e Telegrafica	2,433,500 —
Ufficio tecnico approvvigionamenti industrie manufatti in liquidazione	59,961.08
Fondo di riserva dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici	14,526,644.52
Fondo ritenuta 5 per cento versamenti beni ex nemici	200,000 —
Ministero delle Finanze - Ufficio di Stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace	46,624,648.94
Ricupero piccoli crediti tedeschi	10,507.03
Fondo ritenuta 3 per cento sui beni ex-nemici	6,662,528.13
TOTALE . . .	139,007,282.87

" ALTRI ENTI „ IN C/C FRUTTIFERO.

Cassa autonoma ammortamento debiti di guerra	193,816,889.67
Ministero delle colonie - Consorzio di credito per le opere pubbliche	81,636,923.25
Aziende patrimoniali dello Stato	544,207.58
Fondo di beneficenza e religione in Roma	2,575,763.95
Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale	1,058,990.05
TOTALE . . .	279,632,774.50

SITUAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE METALLICA AL 31 GENNAIO 1934

iscritta annualmente nel conto generale del patrimonio dello Stato — Conto generale G — Passività consolidate, perpetue e redimibili, e passività diverse.

		Circolazione autorizzata		Circolazione iscritta nel conto patrimoniale al 30-6-1933	Circolazione effettiva al 30-6-1933	monete emesse dal 30-6-1933 al 31-1-1934 (a)		Circolazione effettiva 31 gennaio 1934 — (Colonne 4 + 5 + 6)
		Disposizioni legislative che fissano i limiti	Importo			da iscrivere nel conto patrimoniale	da non iscrivere nel conto patrimoniale	
		1	2	3	4	5	6	7
Argento	da L. 0.	R. D. legge 5 luglio 1930 n. 988 convertito nella legge 16 febbraio 1931 n. 190	200,000,000	190,829,000	190,829,000	—	—	190,829,000
	» » 10.		650,000,000	636,676,000	636,676,000	—	—	636,676,000
	» » 5.		875,000,000	807,640,500	807,640,500	—	—	807,640,500
Nichelio	da L. 2	D. Luog. 1° ottobre 1917 n. 1550, D. Luog. 27 marzo 1919 n. 371, Legge 17 febbraio 1921 n. 141 e R. D. legge 21 gennaio 1923, n. 215	215,000,000	204,000,000	199,343,048	—	—	199,343,048
	» » 1		170,000,000	152,000,000	151,686,076	—	—	151,686,076
	» » 0,50. . . .	R. D. 4 settembre 1919, n. 1618, R. D. legge 10 agosto 1928 n. 1139 e R. D. legge 21 gennaio 1923 n. 215	50,000,000	37,685,640	37,685,640	—	—	37,685,640
	» » 0,20. . . .	R. D. legge 2 maggio 1920 n. 627	45,000,000	44,699,070	44,699,070	—	—	44,699,070
	» » 0,20 (misto)	D. Luog. 30 dicembre 1917 n. 2111	16,000,000	15,472,400	15,472,400	—	—	15,472,400
Bronzo	da L. 0,10. . . .	Legge 6 giugno 1932 n. 659	45,000,000	36,107,938	36,107,938	750,000	—	36,857,938
	» » 0,05. . . .		25,000,000	20,297,468	20,297,468	575,000	—	20,872,468
		TOTALE L. . . .	2,291,000,000	2,145,408,016	2,140,437,140	1,325,000	—	2,141,762,140

(a) Si iscrivono nel conto patrimoniale tutte le monete che vengono coniate ed emesse per raggiungere i vari contingenti stabiliti dalle disposizioni legislative per le diverse specie di monete. Non si iscrivono invece quelle altre che vengono emesse per trasformazione di monete, che sono già passate per la fase della circolazione e che perciò già rappresentano passività patrimoniali.

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DEI DEBITI PUBBLICI INTERNI

(in milioni di lire).

	30 giugno 1933	31 dicembre 1933	31 gennaio 1934	DIFFERENZE in aumento o in diminuzione	
				30 giugno 1933 / 31 gennaio 1934	31 dicembre 1933 / 31 gennaio 1934
CONSOLIDATI.					
Prebellici	**9.898**	**9.898**	9.898	—	—
Consolidato 5 % **(Littorio ed emissioni precedenti)**	**61.391**	61.393	61.393	+ 2	—
Totale del debito consolidato	**71.289**	**71.291**	**71.291**	+ **2**	—
REDIMIBILI.					
Prebellici	2.000	1.939	1.939	— 61	—
Prestiti nazionali	1.495	**1.495**	1.495	—	—
Obbligazioni 3.50 % delle Venezie	1.054	1.057	1.057	+ 3	—
Obbligazioni 4.75 % **a** 25 **anni**	539	539	539	—	
Debito **redimibile** 4.36 % ex **austriaco**	10	10	10	—	—
Buoni del Tesoro novennali	11.916	11.916	11.916	—	—
Totale dei debiti redimibili	**17.014**	**16.956**	**16.956**	— **58**	—
TOTALE dei debiti patrimoniali	88.303	88.247	88.247	— 56	—
DEBITO FLUTTUANTE (veggasi prosp. a pag. 4)	8 912	9.782	9.870	+ 958	+ 88
TOTALE GENERALE	**97.215**	**98.029**	**98.117**	+ **902**	+ **88**

Debiti all'estero — Situazione al 31 gennaio 1934.

Prestito di 100 milioni di dollari . . . { **interessi** $ 5,922,728 — / capitale $ **84,610.400** —

Il direttore generale del Tesoro : GRASSI.

BUONI DEL TESORO NOVENNALI 4 % 1943.

Risultati della sottoscrizione ripartito per Regioni e distintamente per Provincie.

	Contro contante Importo cap. nom.	Contro buoni Importo cap. nom.	TOTALE
Piemonte:			
Alessandria	66.786.500	28.619.000	95.405.500
Aosta	10.274.000	5.065.000	15.339.000
Cuneo	35.825.500	18.273.000	54.098.500
Novara	178.605.000	39.357.000	217.962.000
Torino	534.371.500	173.278.500	707.650.000
Vercelli	71.266.000	43.341.500	114.607.500
	897.128.500	**307.934.000**	**1.205.062.500**
Liguria:			
Genova	559.102.500	196.564.500	755.667.000
Imperia	31.689.500	16.302.500	47.992.000
Savona	42.081.000	25.667.000	67.748.000
Spezia	25.548.000	4.531.500	30.079.500
	658.421.000	**243.065.500**	**901.486.500**
Lombardia:			
Bergamo	38.462.000	12.632.000	51.094.000
Brescia	36.452.500	7.381.500	43.834.000
Como	58.433.000	27.594.000	86.027.000
Cremona	15.467.500	6.207.500	21.675.000
Mantova	14.444.000	1.827.000	16.271.000
Milano	1.552.345.000	607.649.500	2.159.994.500
Pavia	35.971.000	14.876.000	50.847.000
Sondrio	2.061.000	1.076.000	3.137.000
Varese	62.853.500	30.752.000	93.605.500
	1.816.489.500	**709.995.500**	**2.526.485.000**
Veneto:			
Belluno	3.413.000	566.500	3.979.500
Padova	39.412.000	7.946.000	47.358.000
Rovigo	4.609.000	221.500	4.830.500
Treviso	11.086.500	1.875.000	12.961.500
Udine	19.019.000	4.604.000	23.623.000
Venezia	105.238.000	10.716.000	115.954.000
Verona	26.231.500	5.862.000	32.093.500
Vicenza	16.484.000	3.288.000	19.772.000
	225.493.000	**35.079.000**	**260.572.000**
Venezia Tridentina:			
Bolzano	9.522.500	517.500	10.040.000
Trento	11.550.500	1.744.500	13.295.000
	21.073.000	**2.262.000**	**23.335.000**
Venezia Giulia:			
Fiume	35.918.500	604.000	36.522.500
Gorizia	4.149.000	313.500	4.462.500
Pola	1.703.000	281.000	1.984.000
Trieste	108.267.000	15.830.000	124.097.000
Zara	1.006.000	402.000	1.408.000
	151.043.500	**17.430.500**	**168.474.000**
Emilia:			
Bologna	129.488.000	50.237.000	179.725.000
Ferrara	12.898.000	2.592.500	15.490.500
Forlì	13.084.500	1.953.000	15.037.500
Modena	20.701.500	11.127.000	31.828.500
Parma	27.576.000	4.715.500	32.291.500
Piacenza	25.719.500	4.614.500	30.334.000
Ravenna	11.789.500	1.993.000	13.782.500
Reggio Emilia	11.704.000	4.156.000	15.860.000
	252.961.000	**81.388.500**	**334.349.500**
Toscana:			
Arezzo	6.321.000	1.163.000	7.484.000
Firenze	133.469.500	49.353.500	182.823.000
Grosseto	4.859.500	723.500	5.583.000
Livorno	49.938.500	9.843.500	59.782.000
Lucca	29.667.000	11.871.000	41.538.000
Massa	6.430.500	1.401.000	7.831.500
Pisa	17.087.000	7.564.000	24.651.000
Pistoia	9.965.500	2.619.500	12.585.000
Siena	10.428.500	15.230.500	25.659.000
	268.167.000	**99.769.500**	**367.936.500**
Marche:			
Ancona	23.431.500	5.142.000	28.573.500
Ascoli Piceno	9.646.500	3.133.000	12.779.500
Macerata	4.252.000	1.155.500	5.407.500
Pesaro	3.867.500	197.500	4.065.000
	41.197.500	**9.628.000**	**50.825.500**
Umbria:			
Perugia	28.196.500	3.451.000	31.647.500
Terni	5.847.000	1.182.500	7.029.500
	34.043.500	**4.633.500**	**38.677.000**
Lazio:			
Frosinone	1.733.500	176.500	1.910.000
Rieti	2.208.500	839.000	3.047.500
Roma	956.693.000	780.434.000	1.737.127.000
Viterbo	4.309.000	503.000	4.812.000
	964.944.000	**781.952.500**	**1.746.896.500**
Abruzzi e Molise:			
Aquila	25.103.000	4.486.500	29.589.500
Campobasso	7.173.000	1.841.500	9.014.500
Chieti	18.400.500	1.946.000	20.346.500
Pescara	8.341.500	561.000	8.902.500
Teramo	6.002.500	971.000	6.973.500
	65.020.500	**9.806.000**	**74.826.500**
Campania:			
Avellino	8.662.500	1.603.000	10.265.500
Benevento	16.701.000	1.264.500	17.965.500
Napoli	512.281.000	72.876.000	585.157.000
Salerno	35.300.000	2.447.000	37.747.000
	572.944.500	**78.190.500**	**651.135.000**
Puglie:			
Bari	152.705.500	15.643.500	168.349.000
Brindisi	19.181.000	1.144.500	20.325.500
Foggia	40.840.000	2.928.000	43.768.000
Lecce	60.846.500	2.662.000	63.508.500
Taranto	21.302.500	1.038.500	22.341.000
	294.875.500	**23.416.500**	**318.292.000**
Lucania:			
Matera	28.831.000	210.500	29.041.500
Potenza	65.805.000	637.500	66.442.500
	94.636.000	**848.000**	**95.484.000**
Calabria:			
Catanzaro	35.746.500	7.304.500	43.051.000
Cosenza	22.306.500	1.756.500	24.063.000
Reggio Calabria	31.457.500	3.308.500	34.766.000
	89.510.500	**12.369.500**	**101.880.000**
Sicilia:			
Agrigento	13.128.000	1.211.000	14.339.000
Caltanissetta	20.086.000	253.000	20.339.000
Catania	95.100.000	6.363.500	101.463.500
Enna	5.582.000	282.000	5.864.000
Messina	66.701.000	4.869.000	71.570.000
Palermo	122.097.500	8.756.500	130.854.000
Ragusa	11.396.000	1.897.500	13.293.500
Siracusa	11.343.500	589.500	11.933.000
Trapani	32.015.500	1.303.500	33.319.000
	377.449.500	**25.525.500**	**402.975.000**
Sardegna:			
Cagliari	22.967.000	3.751.500	26.718.500
Nuoro	1.488.000	1.000	1.489.000
Sassari	38.597.500	981.000	39.578.500
	63.052.500	**4.733.500**	**67.786.000**
Colonie:			
Asmara	723.000	36.500	759.500
Tripoli	5.281.500	680.000	5.961.500
Bengasi	386.000	34.500	420.500
Mogadiscio	445.500	21.500	467.000
Chisimaio	39.500	—	39.500
	6.875.500	**772.500**	**7.648.000**
Possedimenti:			
Rodi	**1.738.500**	**229.000**	**1.967.500**
Totale complessivo	**6.897.064.500**	**2.449.029.500**	**9.346.094.000**

SITUAZIONE DI BILANCIO

AL 31 GENNAIO 1934

(*per la competenza dell'esercizio finanziario* 1933-34)

AVVERTENZE.

Entrate. — Gran parte delle entrate effettive (ad eccezione delle imposte dirette) viene accertata nel momento stesso della riscossione (dazi, imposte sui trasferimenti, privative, bollo, ecc.). Nei prospetti si confrontano i 7/12 della previsione di bilancio per tutto l'esercizio, con le somme riscosse nei sette mesi o nel medesimo periodo accertate in modo definitivo e quindi di sicura riscossione. Per i mesi pari — essendo la rata delle imposte dirette bimestrale — le entrate accertate sono anche riscosse: per i mesi dispari, invece, si accerta la quota relativa alla metà del bimestre in corso e da versare nel mese successivo.

Spese ordinarie. — Per le spese effettive ordinarie gli impegni sono — in gran parte — già noti e assunti fino dall'inizio dell'anno finanziario, come avviene ad esempio per gli stipendi, le pensioni, gli assegni vari, gli interessi passivi. Tali impegni hanno perciò un carattere continuativo annuale che permette di distribuirne il carico in modo uniforme attraverso l'esercizio, cioè in quote mensili uguali, salvo le variazioni che dipendono da contingenze particolari (collocamenti a riposo, aumento di assegni, di fitti, ecc.). Una parte minore di tali spese viene, invece, impegnata nel corso della gestione: come si verifica, ad esempio, per le forniture e gli approvvigionamenti.

La situazione degli impegni, a causa di questa seconda categoria di spese — di carattere variabile — che si determina e si distribuisce in modo non uniforme, si va integrando di mese in mese fino al 30 giugno, salvo le variazioni che possono verificarsi all'atto dell'accertamento definitivo e cioè in sede di consuntivo.

Quindi gli impegni a carico del periodo luglio 1933-gennaio 1934 (colonna 11) sono costituiti dai 7/12 degli impegni continuativi di tutto l'esercizio e dalla quota degli impegni variabili, già nota per il periodo stesso.

Spese straordinarie. — Per le spese straordinarie non si può seguire lo stesso criterio e perciò si registrano solo gli impegni effettivamente assunti nel mese trascorso. Si eccettuano le sole spese riguardanti opere pubbliche, per le quali gli stanziamenti di bilancio indicano il limite dei pagamenti che possono effettuarsi durante l'esercizio e gli impegni relativi vengono perciò registrati sino al limite consentito.

Ad evitare erronei confronti delle cifre contenute nei seguenti prospetti con quelle del conto del Tesoro, bisogna tenere presente che:

1° in questa situazione si riportano *accertamenti* di entrate ed *impegni* di spese esclusivamente relativi alla competenza dell'esercizio 1933-34;

2° nel conto del Tesoro si riportano, invece, *incassi e pagamenti* distintamente per competenza dell'esercizio 1933-34 e residui degli esercizi precedenti.

3° per le spese al cui pagamento si provvede con ordini di accreditamento, i fondi vengono di regola forniti per un periodo di più mesi, e risultano pagati per il loro intero ammontare nell'atto in cui il funzionario delegato ne effettua l'integrale trasferimento alla propria contabilità speciale, salvo ad eseguire i prelievi gradatamente a misura del bisogno. Nella situazione del bilancio tali spese sono, come è giusto, considerate soltanto per la quota riferibile al periodo decorso dell'esercizio; ciò spiega come per taluni Ministeri possa risultare impegnato un importo inferiore a quello dei pagamenti di competenza, quali essi sono indicati nel conto del Tesoro.

RIASSUNTO DELLA

AL 31

	ENTRATA					
				PERIODO LUGLIO 1933-GENNAIO 1934		
	Previsione di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	Variazioni alla previsione per effetto di leggi e decreti avvenute durante il periodo luglio 1933 gennaio 1934	Previsione di bilancio per tutto l'esercizio (col. 1 + 2)	Quota (7/12) di previsione relativa al periodo luglio 1933 gennaio 1934	Entrate accertate nel periodo	Maggiori (+) o minori (—) accertamenti in confronto con la previsione (col. 5-4)
	1	2	3	4	5	6
CATEGORIA I						
Entrate e spese effettive ordinarie - gennaio 1934. .	17,575,187,703 —	+ 1,951,976 —	17,577,139,679 —	10,253,331,478 —	10,031,841,927 —	— 221,489,551 —
Entrate e spese effettive ordinarie - gennaio 1933. . .	*18,497,297,497 —*	*+ 4,867,968 —*	*18,502,165,465 —*	*10,792,929,852 —*	*10,337,183,372 —*	*— 455,746,480 —*
Entrate e spese effettive straordinarie - gennaio 1934.	138,387,273 —	+ 59,694,126 —	198,081,399 —	115,547,481 —	124,453,842 —	+ 8,905,861 —
Entrate e spese effettive straordinarie - gennaio 1933 .	*149,877,842 —*	*+ 16,798,838 —*	*166,676,680 —*	*97,228,063 —*	*133,000,304 —*	*+ 35,772,241 —*
TOTALI CATEGORIA I (Parte effettiva) gennaio 1934 .	17,713,574,976 —	+ 61,646,102 —	17,775,221,078 —	10,368,878,959 —	10,156,295,269 —	— 212,583,690 —
TOTALI CATEGORIA I (*Parte effettiva*) *gennaio 1933* .	*18,647,175,339 —*	*+ 21,666,806 —*	*18,668,842,145 —*	*10,890,157,915 —*	*10,470,183,676 —*	*— 419,974,239 —*
CATEGORIA II.						
Movimento di capitali - gennaio 1934	2,351,287,269 —	+ 190,865,445 —	2,542,152,714 —	1,482,922,414 —	(a) 2,757,671,162 —	+ 1,274,748,748 —
Movimento di capitali - gennaio 1933	*681,147,324 —*	*+ 195,210,800 —*	*876,358,124 —*	*511,208,904 —*	*542,351,305 —*	*+ 31,142,401 —*
TOTALI GENERALI (delle due categorie) - gennaio 1934.	20,064,862,245 —	+ 252,511,547 —	20,317,373,792 —	11,851,801,373 —	12,913,966,431 —	+ 1,062,165,058 —
TOTALI GENERALI (*delle due categorie*) *gennaio 1933* .	*19,328,322,663 —*	*+ 216,877,606 —*	*19,545,200,2[illegible]9 —*	*11,401,366,819 —*	*11,012,534,981 —*	*— 388,831,838 —*

(*a*) Comprese L. 2.360.795.917 versate in conto dei buoni novennali del Tesoro 1943; di cui L. 688.845.050 in contanti e L. 1.671.950.867 in buoni del Tesoro 1934 (vedi annotazione *c*).

SITUAZIONE DI BILANCIO

GENNAIO 1934

SPESA								
Previsione di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	Variazioni alla previsione per effetto di leggi e decreti avvenute durante il periodo luglio 1933 gennaio 1934 e per provvedimenti in corso	Previsione di bilancio per tutto l'esercizio (col. 7 + 8)	PERIODO LUGLIO 1933-GENNAIO 1934 — Quota (7/12) di previsione relativa al periodo luglio 1933 gennaio 1934	PERIODO LUGLIO 1933-GENNAIO 1934 — Impegni assunti a carico del periodo	PERIODO LUGLIO 1933-GENNAIO 1934 — Maggiori (—) o minori (+) impegni in confronto con la previsione (col. 10-11)	Totale degli impegni assunti a carico di tutto l'esercizio	Quota degli stanziamenti di bilancio non ancora impegnata (col. 9-13)	Avanzo (+) o disavanzo (—) per il periodo luglio 1933 gennaio 1934 (col. 5- 11)
7	8	9	10	11	12	13	14	15
15,391,570,367 —	+ 251,157,728 —	15,642,728,095 —	9.124.924.727 —	9.167,948,198 —	— 43,023,471 —	14,302.502.862 —	1,340,225,233 —	+ 863,893,729 —
15,285,933,693 —	*+ 559,667,959 —*	*15,845,601,652 —*	*9.243.267.624 —*	*9,298,727,629 —*	*— 55,460,005 —*	*14.347,957,377 —*	*1,497,644,275 —*	*+ 1,038.455,743 —*
5,222,495,850 —	+ 713,847,373 —	5,936,343,223 —	3,462,866,881 —	3,530,121,548 —	— 67,254,667 —	5,670,214,989 —	266,128,234 —	— 3,405,668,206 —
4,773,957,249 —	*+ 1,071,367,186 —*	*5,845,324,435 —*	*3.409,772.582 —*	*3,431,357,701 —*	*— 21,585,119 —*	*5,332,745.466 —*	*512,578,969 —*	*— 3,298,357,397 —*
20,614,066,217 —	+ 965,005,101 —	21,579,071,318 —	12,587,791,608 —	12.698,069,746 —	— 110,278,138 —	19,972,717,851 —	1,608,353,467 —	— 2,541,774,477 —
20.059,890,942 —	*+ 1,631,035,145 —*	*21,690,926,087 —*	*12,653.040.206 —*	*12,730,085,330 —*	*— 77,045,124 —*	*19.680.702.843 —*	*2,010,223,244 —*	*— 2,259,901,654 —*
2,538,737,948 —	+ 98,185,161 —	2,636,923,109 —	1,538,205,174 —	(*b*) 2.132,089,520 —	— 593,884,346 —	2.598,516.282 —	38,406,827 —	(*c*) + 625.581,642 —
863,098,416 —	*+ 200,765,489 —*	*1.063,863,905 —*	*620.587.279 —*	*644,176,341 —*	*— 23,589,062 —*	*1.008,111.832 —*	*55.752.073 —*	*— 101.825.036 —*
23,152,804,165 —	+ 1.063,190,262 —	24,215.994,427 —	14,125,996,782 —	14,830,159,266 —	— 704,162,484 —	22,571,234.133 —	1,644,760,294 —	(*d*) — 1,916,192,835 —
20,922,989,358 —	*+ 1,831,800.634 —*	*22,754,789.992 —*	*13,273,627,485 —*	*13,374,261,671 —*	*— 100,634,186 —*	*20,688.814,675 —*	*2,065,975,317 —*	*— 2,361,726,690 —*

(*b*) Comprese L. 1.671.950.867 per buoni novennali 1934 presentati per la rinnovazione.
(*c*) L'avanzo della categoria dei movimenti di capitali è essenzialmente determinato dal versamento in entrata di L. 688.845.050 per sottoscrizioni in contanti alla emissione di buoni novennali. Prescindendo da questa partita, la categoria presenterebbe un disavanzo di L. 63.263.408
(*d*) Prescindendo dalla partita predetta di L. 688.845.050 il disavanzo risulterebbe di L. 2.605.037.885.

Il Ragioniere generale dello Stato:
CAMBI.

ENTRATE	PREVISIONE di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	VARIAZIONI alla previsione per effetto di leggi e decreti durante il periodo luglio 1933 gennaio 1934	PREVISIONE di bilancio per tutto l'esercizio finanziario	PERIODO LUGLIO 1933 - GENNAIO 1934 — QUOTA (7/12) di previsione relativa al periodo luglio 1933 gennaio 1934	ENTRATE accertate nel periodo	MAGGIORI (+) o MINORI (—) accertamenti in confronto alla previsione
	1	2	3	4	5	6 = (5 — 4)
CATEGORIA I. — *Entrate effettive ordinarie.*						
Redditi patrimoniali dello Stato	110,055,888 —	+ 8,000,000 —	118,055,888 —	68,865,934 —	56,963,333 —	— 11,902,601 —
Prodotti netti delle aziende postelegrafica, telefonica e dei monopoli di Stato	156,473,508 —	—	156,473,508 —	91,276,213 —	91,276,213 —	—
Tributi:						
Imposte dirette	4,112,900,000 —	—	4,112,900,000 —	2,399,191,667 —	2,620,698,000 —	+ 221,506,333 —
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle Finanze	3,526,580,000 —	—	3,526,580,000 —	2,057,171,667 —	2,021,414,000 —	— 35,757,667 —
Imposte indirette sui consumi:						
Imposte di fabbricazione	1,821,500,000 —	—	1,821,500,000 —	1,062,541,667 —	994,948,000 —	— 67,593,667 —
Dogane, diritti marittimi e sopratasse di confine	1,798,500,000 —	—	1,798,500,000 —	1,049,125,000 —	1,139,530,000 —	+ 90,405,000 —
Dazio sul grano	500,000,000 —	—	500,000,000 —	291,666,667 —	15,763,000 —	— 275,903,667 —
Altre imposte indirette sui consumi	830,000,000 —	—	830,000,000 —	484,166,667 —	459,188,000 —	— 24,978,667 —
Monopoli	3,008,700,000 —	—	3,008,700,000 —	1,755,075,000 —	1,733,950,344 —	— 21,124,656 —
Lotto	475,000,000 —	—	475,000,000 —	277,083,333 —	300,191,000 —	+ 23,107,667 —
Tasse sugli affari amministrate dal Ministero delle comunicazioni	19,000,000 —	—	19,000,000 —	11,083,333 —	7,175,000 —	— 3,908,333 —
Tasse sugli affari amministrate dal Ministero degli Affari Esteri	27,500,000 —	—	27,500,000 —	16,041,667 —	6,302,941 —	— 9,738,726 —
Proventi di servizi pubblici minori	142,263.500 —	+ 3,500,000 —	145,763,500 —	85,028,708 —	77,984,963 —	— 7,043,745 —
Rimborsi e concorsi nelle spese	675,244,807 —	— 12,278,867 —	662,965,940 —	386,730,131 —	302,275,107 —	— 84,455,024 —
Entrate diverse	371,470,000 —	+ 2,730,843 —	374,200,843 —	218,283,824 —	204,182,026 —	— 14,101,798 —
Totali entrate effettive ordinarie	17,575,187,703 —	+ 1,951,976 —	17,577,139,679 —	10,253,331,478 —	10,031,841,927 —	— 221,489,551 —
Entrate effettive straordinarie.						
Rimborsi e concorsi nelle spese	24,506,781 —	+ 35,422,166 —	59,928,947 —	34,958,551 —	47,513,626 —	+ 12,555,075 —
Entrate diverse e capitoli aggiunti	113,880,492 —	+ 24,271,960 —	138,152,452 —	80,588,930 —	76,939,716 —	— 3,649,214 —
Totali entrate effettive straordinarie	138,387,273 —	+ 59,694,126 —	198,081,399 —	115,547,481 —	124,453,342 —	+ 8,905,861 —
Totali della I categoria - **Entrate effettive**	17,713,574,976 —	+ (a) 61,646,102 —	17,775,221,078 —	10,368,878,959 —	10,156,295,269 —	— 212,583,690 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,363,582 —	—	22,363,582 —	13,045,423 —	13,575,310 —	+ 529,887 —
Accensione di debiti	1,978,376,295 —	+ 100,000,000 —	2,078,376,295 —	1,212,386,171 —	(b) 2,452,890,421 —	+ 1,240,504,250 —
Emissione di monete	—	—	—	—	1,159,500 —	+ 1,159,500 —
Riscossione di crediti	551,741 —	—	551,741 —	321,848 —	397,856 —	+ 76,008 —
Rimborso di somme anticipate dal Tesoro	154,122,231 —	— 3,358,811 —	150,763,420 —	87,945,328 —	87,905,328 —	— 40,000 —
Partite che si compensano nella spesa	180,730,237 —	+ 46,100,000 —	226,830,237 —	132,317,638 —	142,776,519 —	+ 10,458,881 —
Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—	+ 48,124,256 —	48,124,256 —	28,072,483 —	48,127,890 —	+ 20,055,407 —
Ricuperi diversi	15,143,183 —	—	15,143,183 —	8,833,523 —	10,838,338 —	+ 2,004,815 —
Totali della II cat. - **Movimento di capitali**	2,351,287,269 —	+ (a) 190,865,445 —	2,542,152,714 —	1,482,922,414 —	2,757,671,162 —	+ 1,274,748,748 —
TOTALI GENERALI (delle due categorie)	20,064,862,245 —	+ 252,511,547 —	20,317,373,792 —	11,851,801,373 —	12,913,966,431 —	+ 1,062,165,058 —

(*a*) Veggasi l'annotazione alla pagina seguente.

(*b*) Comprese L. 2.360.795.917 versate in conto dei buoni novennali del Tesoro 1943; di cui L. 688.845.050 in contanti e L. 1.671.950.867 in buoni del Tesoro 1934 (vedi annotazione *c*).

SPESE	Previsione di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	Variazioni alla previsione per effetto di leggi e decreti durante il periodo luglio 1933 gennaio 1934 e per provvedimenti in corso	Previsione di bilancio per tutto l'esercizio finanziario	PERIODO LUGLIO 1933 GENNAIO 1934 — Quota (7/12) di previsione relativa al periodo luglio 1933 gennaio 1934	PERIODO LUGLIO 1933 GENNAIO 1934 — IMPEGNI assunti a carico del periodo	PERIODO LUGLIO 1933 GENNAIO 1934 — MAGGIORI (—) o MINORI (+) impegni in confronto con la previsione	TOTALE degli impegni assunti al 31 gennaio 1934 a carico di tutto l'esercizio	Quota della somma prevista non ancora impegnata al 31 gennaio 1934
	1	2	3	4	5	6 = (4—5)	7	8 = (3—7)
CATEGORIA I.								
Spese effettive ordinarie								
Ministero delle Finanze . . .	7,869,398,377 —	+ 148,240,782 —	7,517,639,159 —	4,385,289,503 —	4,401,115,589 —	— 15,826,086 —	6,941,275,860 —	576,363,290 —
Ministero di Grazia e Giustizia	483,392,400 —	+ 10,194 —	483,402,594 —	281,984,846 —	285,316,029 —	— 3,331,183 —	459,836,530 —	23,566,064 —
Ministero degli Affari Esteri .	186,605,100 —	+ 1,230,000 —	187,835,100 —	109,570,475 —	110,727,631 —	— 1,157,156 —	175,280,461 —	12,554,639 —
Ministero delle Colonie . . .	6,467,000 —	+ 158,605 —	6,625,605 —	3,864,938 —	3,901,949 —	— 37,011 —	5,990,953 —	634,652 —
Ministero dell'Educazione Naz.	1,607,433,074 —	+ 19,520,238 —	1,626,953,312 —	949,056,101 —	948,272,811 —	+ 783,290 —	1,198,607,721 —	428,345,591 —
Ministero dell'Interno	650,494,839 —	+ 53,463,915 —	703,958,754 —	410,642,607 —	418,065,187 —	— 7,422,580 —	626,950,217 —	77,008,537 —
Ministero dei Lavori Pubblici	328,324,500 —	+ 6,492,000 —	334,816,500 —	195,309,623 —	195,309,623 —	—	328,205,872 —	6,610,628 —
Ministero delle Comunicazioni .	521,246,577 —	+ 6,031,749 —	527,278,326 —	307,579,029 —	307,502,363 —	+ 76,666 —	520,593,217 —	6,685,109 —
Ministero della Guerra	2,307,335,000 —	+ 1,699,216 —	2,309,034,216 —	1,346,936,626 —	1,363,905,615 —	— 16,968,989 —	2,251,101,346 —	57,932,870 —
Ministero della Marina . .	1,126,601,800 —	— 1,358,000 —	1,125,243,800 —	656,392,219 —	655,995,770 —	+ 396,449 —	1,110,597,836 —	14,645,964 —
Ministero dell'Aeronautica .	629,675,000 —	— 445,000 —	629,230,000 —	367,050,833 —	367,050,833 —	—	526,427,557 —	102,802,443 —
Ministero dell'Agric. e Foreste .	134,251,200 —	+ 5,706,030 —	139,957,230 —	81,641,721 —	81,039,923 —	+ 601,798 —	118,399,391 —	21,557,839 —
Ministero delle Corporazioni. .	40,345,500 —	+ 10,407,999 —	50,753,499 —	29,606,206 —	29,744,875 —	— 138,669 —	39,235,901 —	11,517,598 —
TOTALI . . .	15,391,570,367 —	+ 251,157,728 —	15,642,728,095 —	9,124,924,727 —	9,167,948,198 —	— 43,023,471 —	14,302,502,862 —	1,340,225,233 —
Spese effettive straordinarie								
Ministero delle Finanze . . .	2,514,878,299 —	+ 376,055,428 —	2,890,933,727 —	1,686,378,001 —	1,758,479,182 —	— 67,101,181 —	2,769,258,764 —	121,674,963 —
Ministero di Grazia e Giustizia	1,095,000 —	+ 787,450 —	1,882,450 —	1,098,095 —	1,041,360 —	+ 56,735 —	1,768,513 —	113,937 —
Ministero degli Affari Esteri .	16,549,500 —	+ 12,539,000 —	29,088,500 —	16,968,294 —	16,954,043 —	+ 14,251 —	27,587,413 —	1,501,087 —
Ministero delle Colonie . . .	451,121,298 —	+ 268,395 —	451,389,693 —	263,310,656 —	263,422,485 —	— 111,829 —	443,543,093 —	7,846,600 —
Ministero dell'Educazione Naz.	116,840,250 —	+ 6,188,000 —	123,028,250 —	71,766,478 —	71,655,316 —	+ 111,162 —	113,593,056 —	9,435,194 —
Ministero dell'Interno	114,285,161 —	— 12,670,309 —	101,614,852 —	59,275,328 —	59,057,723 —	+ 217,605 —	95,347,506 —	6,267,346 —
Ministero dei Lavori Pubblici .	821,045,000 —	+ 220,387,508 —	1,041,432,508 —	607,502,301 —	607,505,681 —	— 3,380 —	1,012,188,309 —	29,244,199 —
Ministero delle Comunicazioni .	140,090,000 —	+ 5,785,840 —	145,875,840 —	85,094,240 —	85,095,073 —	— 833 —	143,705,840 —	2,170,000 —
Ministero della Guerra . . .	313,252,747 —	+ 9,658,000 —	322,910,747 —	188,364,603 —	188,714,600 —	— 349,997 —	321,669,112 —	1,241,635 —
Ministero della Marina . .	232,620,477 —	— 360,000 —	232,260,477 —	135,485,280 —	135,441,160 —	+ 44,120 —	226,762,225 —	5,498,252 —
Ministero dell'Aeronautica . .	66,273,000 —	+ 4,020,000 —	70,293,000 —	41,004,250 —	41,037,583 —	— 33,333 —	58,029,933 —	12,263,067 —
Ministero dell'Agric.° e Foreste .	416,089,374 —	+ 62,088,502 —	478,177,876 —	278,937,092 —	279,068,415 —	— 131,323 —	428,947,268 —	51,230,613 —
Ministero delle Corporazioni. .	18,355,744 —	+ 29,099,559 —	47,455,303 —	27,682,263 —	27,648,927 —	+ 33,336 —	32,813,962 —	14,641,341 —
TOTALI . . .	5,222,495,850 —	+ 713,847,373 —	5,936,343,223 —	3,462,866,881 —	3,530,121,548 —	— 67,254,667 —	5,670,214,989 —	266,118,234 —
Totali Cat. I - Spese effettive ...	20,614,066,217 —	+ (a) 965,005,101 —	21,579,071,318 —	12,587,791,608 —	12,698,069,746 —	— 110,278,138 —	19,972,717,851 —	1,606,353,467 —
CATEGORIA II.								
Movimento di capitali								
Ministero delle Finanze . . .	2,290,020,056 —	+ 55,685,161 —	2,345,705,217 —	1,368,328,045 —	1,951,129,061 —	— 582,801,016 —	(c) 2,345,087,052 —	618,165 —
Ministero degli Affari Esteri .	141,200,000 —	—	141,200,000 —	82,366,666 —	82,366,666 —	—	109,529,016 —	31,670,984 —
Ministero delle Colonie	4,538,144 —	—	4,538,144 —	2,647,251 —	2,647,251 —	—	4.538.144 —	—
Ministero dell'Interno	71,612 —	—	71,612 —	41,769 —	41,769 —	—	71,612 —	—
Ministero dei Lavori Pubblici .	663,270 —	—	663,270 —	386,908 —	386,908 —	—	663,270 —	—
Ministero della Guerra	23,000,000 —	—	23,000,000 —	13,416,700 —	13,416,700 —	—	21,750,000 —	1,250,000 —
Ministero della Marina . .	38,000,000 —	—	38,000,000 —	22,166,660 —	22,166,660 —	—	38,000,000 —	—
Ministero dell'Aeronautica .	—	+ 10,000,000 —	10,000,000 —	5,833,333 —	5,833,333 —	—	10,000,000 —	—
Ministero dell'Agric. e Foreste	41,244,866 —	+ 32,500,000 —	73,744,866 —	43,017,842 —	54,101,172 —	— 11,083,330 —	68,877,188 —	4,867,678 —
Totali Cat. II - Mov. capitali ...	2,538,737,948 —	+ (a) 98,185,161 —	2,636,923,109 —	1,538,205,174 —	2,132,089,520 —	— 593,884,346 —	2,598,516,282 —	38,406,827 —
TOTALI GENERALI (delle due Cat.)	23,152,804,165 —	+ 1,063,190,262 —	24,215,994,427 —	14,125,996,782 —	14,830,159,266 —	— 704,162,484 —	22,571,234,133 —	1,644,760,294 —

(a) Veggasi l'annotazione alla pagina seguente.
(c) Compreso l'importo dei buoni novennali 1934 presentati per la rinnovazione in L. 1.671.950.867, di cui all'annotazione (b).

(a) I provvedimenti che nel periodo luglio-gennaio hanno modificato la previsione iniziale di bilancio sono i seguenti:

ENTRATE.

I. « *Entrate effettive* »:

Rimborso delle somme pagate per conto dell'Austria in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia ai termini dell'accordo della Südbahn (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	L.	30.978.545
Somme da versare dal Comune di Milano in corrispettivo della cessione delle aree dell'aeroporto di Taliedo e per contributo nella spesa del nuovo aeroporto di Linate (Convenzione 16 gennaio 1933 approvata con Regio decreto 2 marzo 1933)	»	10.700.000
Proventi netti delle Aziende patrimoniali dello Stato (Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245)	»	8.000.000
Annualità dovuta dal Governo Austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazioni di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603)	»	5.645.794
Versamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme dovute dalle Provincie in ammortamento di anticipazioni loro concesse per far fronte ai disavanzi dell'anno 1932 (Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610)	»	6.568.666
Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite nella R. Zecca (Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245)	»	2.000.000
Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici dello Stato (Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344)	»	1.500.000
Entrate di minore importanza	»	711.956
Totale	L.	66.104.961

Partite che trovano corrispondenza nella spesa:

Anticipazioni per spese da sostenersi dalle amministrazioni della Guerra e della Marina (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	L.	1.270.395		
Contributi degli Istituti di assicurazioni sociali nelle spese per l'Ispettorato corporativo (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	»	10.313.000		
Somme versate dal Banco di Napoli e dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, da assegnare al bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per la costruzione e sistemazione di uffici statali (Legge 26 maggio 1932, n. 699)	»	3.000.000		
Somma prelevata dal fondo del servizio delle obbligazioni terremoti da inscrivere nei bilanci dei Ministeri delle Finanze e dei Lavori pubblici per l'acceleramento delle trattazioni per contributi dei terremoti (Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001)	»	2.077.500		
Entrate minori da assegnare ai bilanci dei Ministeri di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri, dell'Educazione nazionale, delle Comunicazioni, dell'Aeronautica e delle Corporazioni	»	1.858.507		
Totale delle partite compensative			»	18.519.402
Totale delle partite in aumento		+	L.	84.624.363
Riduzione della somma dovuta dalle Ferrovie dello Stato in rimborso della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle Ferrovie (Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245)		—	»	22.978.261
Variazione netta alla previsione delle « Entrate effettive »		+	L.	61.646.102

II. « *Movimento di capitali* »:

Somma da anticipare dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione e completamento della auto-camionale Genova-Serravalle Scrivia (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757 e legge 8 giugno 1933, n. 775)	L.	100.000.000
Entrate minori	»	162.928
Totale	L.	100.162.928

Partite che trovano corrispondenza nella spesa:

Introiti da versare alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno di somme dovute da Governi esteri per cessioni di materiali od altre cause, a norma dei Regi decreti-legge 5 agosto 1927, n. 1414 e 28 aprile 1930, n. 424	L.	48.124.256		
Rifusione delle somme anticipate dal Ministero dell'aeronautica per provvedere a momentanee deficienze di fondi (Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 768)	»	10.000.000		
Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad opere o contributi per la bonifica integrale (Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146)	»	32.500.000		
Somma da versare dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati per l'acquisto di un immobile (Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 234)	»	3.600.000		
Totale delle partite compensative			»	94.224.256
Totale delle partite in aumento		+	L.	194.387.184
Riduzione della somma dovuta dalle Ferrovie dello Stato in rimborso della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle Ferrovie (Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245)		—	»	3.521.739
Variazione netta alla previsione del « Movimento di capitali »		+	L.	190.865.445

SPESE.

III. « *Spese effettive* »:

Interessi di somme versate in conto corrente con il Tesoro (Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603)	L. 180.000.000
Maggior somma occorrente per colmare il disavanzo delle Ferrovie dello Stato (provvedimento in corso)	» 125.000.000
Sovvenzione all'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5)	» 85.000.000
Restituzioni varie di tasse e diritti (provvedimenti in corso)	» 66.000.000
Somme da pagare in dipendenza dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn (Regi decreti-legge 27 giugno, 21 settembre 1933, nn. 768, 1245 e provvedimenti in corso)	» 25.840.000
Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopi di lucro (Regi decreti 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1925, n. 491)	» 4.500.000
Contributi a favore di enti per agevolare i rifornimenti necessari al bestiame (Regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1392)	» 10.000.000
Spesa per la sistemazione edilizia del Senato del Regno (Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245 e provvedimento in corso)	» 2.000.000
Spesa per l'acquisto di stabili (Regi decreti-legge 23 gennaio e 29 luglio 1933, nn. 14 e 1001)	» 3.760.000
Assegnazioni per il servizio dei mutui e per i fondi di riserva delle RR. Aziende patrimoniali (Regi decreti-legge 29 luglio e 21 settembre 1933, nn. 1001 e 1245)	» 16.820.000
Maggiori assegnazioni per pensioni ed altri assegni fissi (provvedimenti in corso)	» 50.000.000
Spesa per stazioni internazionali di confine (provvedimento in corso)	» 11.600.000
Spese per la beneficenza romana (Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961)	» 5.000.000
Assegnazione ai Magazzini generali di Trieste per il funzionamento del credito (provvedimento in corso)	» 5.000.000
Spese per l'accertamento delle tasse sugli affari e per volture catastali (Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245 e provvedimenti in corso)	» 4.500.000
Spese in dipendenza delle modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti (Legge 3 aprile 1933, n. 255)	» 3.095.000
Spese per la stampa dei brevetti industriali e per la fornitura di carta, stampati, ecc. (Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245 e provvedimento in corso)	» 4.950.000
Spese varie per i servizi del Ministero degli affari esteri (Regi decreti-legge 24 agosto e 21 settembre 1933, nn. 1168 e 1245)	» 8.000.000
Istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione classica e tecnica (provvedimento in corso)	» 13.200.000
Spese per gli esami di ammissione e di maturità (Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391)	» 2.100.000
Maggiore contributo all'Opera per la maternità ed infanzia (Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001)	» 35.000.000
Contributi alle Provincie per spese di accasermamento dei corpi di polizia (Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38) . .	» 5.000.000
Contributi ai Comuni di Venezia e delle Isole Tremiti (Regio decreto 27 giugno 1933, n. 919 e Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902)	» 5.200.000
Esecuzione di opere straordinarie urgenti nella provincia di Udine (Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858) . . .	» 10.000.000
Spese per la costruzione della auto-camionale Genova-Serravalle Scrivia (Legge 8 giugno 1933, n. 775)	» 100.000.000
Annualità per il riscatto dell'autostrada Milano-Laghi (provvedimento in corso)	» 5.824.199
Spesa per la direttissima Bologna-Firenze (Regio decreto-legge 29 luglio 1933,n. 1101)	» 36.000.000
Spese straordinarie in dipendenza dei danni cagionati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'autunno 1933 (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701)	» 25.000.000
Ricostruzione e riparazione delle opere foranee del Porto di Catania (Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152) . . .	» 4.000.000
Spese per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia (Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714)	» 1.470.000
Spesa per la costruzione in Littoria del palazzo da adibirsi a sede del Commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipendenti (Regio decreto-legge 3 gennaio 1934, n. 50).	» 1.900.000
Case popolari e opere di risanamento nelle città di Trento, Fiume e Foggia (Regi decreti-legge 29 luglio e 11 agosto 1933, nn. 1145, 1133 e 1151)	» 4.250.000
Assetto edilizio e sistemazione delle Università di Firenze, Padova, Pavia e Pisa (Regi decreti-legge 29 luglio e 11 agosto 1933, nn. 1003 e 1203)	» 16.375.000
Contributo straordinario per la ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695) . .	» 5.210.000
Maggiore onere in dipendenza di una convenzione con la Società di navigazione Cosulich (Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759)	» 3.000.000
Indennità agli ufficiali dell'Esercito quale contributo alle spese individuali per la nuova uniforme nera (Regi decreti-legge 27 novembre 1933, n. 1710 e 11 gennaio 1934, n. 38)	» 9.658.000
Spese per il demanio aeronautico (provvedimento in corso)	» 3.200.000
Provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357)	» 34.000.000
Contributi a favore di agricoltori benemeriti (Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61)	» 13.000.000
Contributo a favore dell'Ente Nazionale Risi (Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698)	» 5.000.000
Provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e Treviso (Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992) . . .	» 7.300.000
Devoluzione alle Commissioni venatorie di quote parte delle sopratasse di caccia (Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117) .	» 3.400.000
Spese per la lotta contro le infestioni causate da nemici o parassiti delle piante (provvedimento in corso) . . .	» 1.500.000
Provvedimenti a favore dell'agrumicoltura (Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372)	» 2.500.000
Contributi all'industria mineraria (Regi decreti-legge 8 febbraio e 20 luglio 1932, nn. 100 e 945, 28 settembre e 11 dicembre 1933, nn. 1386 e 1699)	» 16.000.000
Ricerche petrolifere in Italia e in Albania (Regi decreti-legge 8 maggio e 21 luglio 1933, nn. 524 e 1017)	» 43.000.000
Integrazioni varie di stanziamenti	» 73.333.500
Totale (da riportare) . . .	L. 1.096.485.699

Totale (riporto) . . . L. 1.096.485.699

Partite che trovano corrispondenza nell'entrata:

Riassegnazione ai bilanci dei Ministeri della Guerra e della Marina dell'importo di spese anticipate da altre Amministrazioni (Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263) . . . . L. 1.270.395

Spese per l'Ispettorato corporativo (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245) . . . . » 10.313.000

Assegnazione al bilancio del Ministero dei Lavori pubblici delle somme versate dal Banco di Napoli e dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali per la costruzione e sistemazione di uffici statali (Legge 26 maggio 1932, n. 699) » 3.000.000

Spese per l'acceleramento della revisione degli atti tecnici inerenti alle domande per contributi dei terremoti inscritte nei bilanci dei Ministeri delle Finanze e dei Lavori pubblici (Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001) . . . . » 2.077.500

Assegnazione ai bilanci dei Ministeri di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri, dell'Educazione nazionale, delle Comunicazioni, dell'Aeronautica e delle Corporazioni di entrate di minore importanza » 1.858.507

Totale delle partite compensative . . » 18.519.402

Totale delle variazioni in aumento . . . + L. 1.115.005.101

Riduzione dello stanziamento di L. 300.000.000 riguardante il fondo per la integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, in dipendenza della soppressione del fondo stesso a far tempo dal 1° gennaio 1934 (Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737) . . . . — » 150.000.000

Variazione netta alla previsione delle « Spese effettive » . . . + L. 965.005.101

IV. « *Movimento di capitali* »:

Partite che risultano anche nell'entrata:

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno di somme dovute da Governi esteri per cessioni di materiale od altre cause, a norma dei Regi decreti-legge 5 agosto 1927, n. 1414 e 28 aprile 1930, n. 424 . . L. 48.124.256

Anticipazioni ad enti aeronautici per provvedere a momentanee deficienze di fondi (Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 768) . . . . » 10.000.000

Spese per la esecuzione di opere o pagamento di contributi previsti dalla legge di bonifica integrale a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori (Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146) . . . . » 32.500.000

Acquisto ed arredamento di un immobile per il servizio del credito agli impiegati (Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 234) . . . . » 3.600.000

Totale delle partite compensative . . . L. 94.224.256

Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione per le spese da eseguirsi dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468) L. 3.396.700

Spese minori fronteggiate in parte con prelevazioni dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » 564.205

» 3.960.905

Totale delle variazioni alla previsione del « Movimento capitali » . . . L. 98.185.161

BANCA D'ITALIA

Situazione al 31 dicembre 1933-XII

Situazione al 31 gennaio 1934-XII

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

ATTIVO.				DIFFERENZE per la situazione al 30 novembre 1933 — (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . . L.			7.091.653.008,76	+	9.652
Altre valute auree:					
Crediti su l'estero	L.	304.917.436,36		—	5.056
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere .	»	89.985,57		—	3
			305.007.421,93	—	5.059
Riserva totale . . . . L.			7.396.660.430,69	+	4.593
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »			1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . . »			316.185.205,05	+	2.335
Portafoglio su piazze italiane . . . . . »			3.683.724.103,25	—	495.019
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »			4.424.692,43	+	31
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L.	1.009.518.057,89		+	536.533
Anticipazioni: su sete e bozzoli	»	179.705,05		+	1
			1.009.697.762,94	+	536.534
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.			1.370.681.123,45	+	606
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »			—		—
Conti correnti attivi nel Regno:					
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L.	102.659.902,32		+	91.641
altri	»	52.877.569,31		+	21.770
			155.537.471,63	+	113.411
Azionisti a saldo azioni . . . . . »			200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . . »			161.390.175,61	—	10.723
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali. . . »			1.137.927.249,08	—	74.333
Partite varie:					
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . .	»	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	»	123.215.592,89		—	3
Impiego fondo pensioni	»	240.085.901,66			—
Debitori diversi	»	666.322.938,58		—	144.623
			1.092.109.433,13	—	144.626
Spese . . . . . L.			—	—	153.564
L.			18.301.135.752,26		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »			27.901.900.186,59	+	99.025
L.			46.203.035.938,85		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »			415.286.255,97	+	42.233
TOTALE GENERALE . . . L.			46.618.322.194,82		—

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

dicembre 1933 (XII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 novembre 1933 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		13.243.253,650 —	+ 131.714
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		458.538.696,46	+ 88.641
Depositi in conto corrente . . . . »		810.452.303,02	— 123.776
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.812.244.649,48	+ 96.579
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		51.294.068,13	— 352.678
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.759.147.102,95	+ 299.276
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente . »		99.698.693,47	+ 746
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L.	126.594.461,64		+ 2.301
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	720.753.890,73		— 14.858
		893.348.352,37	— 12.557
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		—	— 305.024
Utili netti dell'esercizio . . . . »		52.902.885,86	+ 52.903
L.		18.301.135.752,26	—
Depositanti . . . . »		27.901.900.186,59	+ 99.025
L.		46.203.035.938,85	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		415.286.255,97	+ 42.233
TOTALE GENERALE . . . L.		46.618.322.194,82	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista: 49,94 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 53,55 %.

Ragioneria generale — Il capo servizio: ROSAI.

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 31

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione 31 dicembre 1933-XII (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		7,099,126,117.74	+	7,473
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	274,160,585.52		—	30,757
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	71,705.14		—	18
		274,232,290.66	—	30,775
Riserva totale . . L		7,373,358,408.40	—	23,302
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,772,798,105 —		—
Cassa . . . . »		309,892,553.08	—	6,293
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,664,579,417.47	—	19,145
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5,097,653.59	+	673
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	619,750,513.10		—	389,768
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	82,074.60		—	97
		619,832,587.70	—	389,865
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,373,399,489.37	+	2,718
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	16,550,001.32		—	86,110
altri . . . . »	37,732,473.49		—	15,145
		54,282,474.81	—	101,255
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200,000,000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		161,406,437.86	+	16
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1,116,284,651.58	—	21,643
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . »	32,485,000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	123,053,092.89		—	162
Impiego fondo pensioni . . . . »	244,704,359.66		+	4,619
Debitori diversi . . . . »	617,700,250.67		—	48,623
		1,047,942,703.22	—	44,166
Spese . . . . L.		7,384,186.08	+	7,384
L.		17,706,258,668.16		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		31,218,449,702.32	+	3.316,050
L		48,924,708,370.48		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		406,735,302.09	—	8,551
TOTALE GENERALE . . . . L.		49,331,443,672.57		

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V AZZOLINI.

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

gennaio 1934 (XII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1933-XII — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		13,067,591,900 —	— 175,662
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		386,719,850.98	— 81.819
Depositi in conto corrente . . . . . . »		1,370,663,207.69	+ 560,211
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300,000,000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		15,124,974,958.67	+ 312,730
Capitale . . . . L.		500,000,000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100,000,000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32,500,000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		281,867,727.59	+ 230,573
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		781,849,500.73	— 977,298
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente . »		103,682,690.87	+ 3,984
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L.	127,913,263.39		+ 1,319
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46,000,000 —		—
Creditori diversi . . . . »	514,694,896.40		— 206,059
		688,608,159.79	— 204,740
Rendite del corrente esercizio . . . . . L.		39,872,744.65	+ 39,873
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		52,902,885.86	—
L.		17,706,258,668.16	—
Depositanti . . . . »		31,218,449,702.32	+ 3,316,550
L.		48,924,708,370.48	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		406,735,302.09	— 8,551
TOTALE GENERALE . . . L.		49,331,443,672.57	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48.75 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 54.32 %

Ragioneria:

Servizio Ragioneria - p. Il capo servizio: PIERINI

Situazione della Cassa Speciale per i biglietti della Banca d'Italia al 31 gennaio 1934-XII

	AMMONTARE DEI BIGLIETTI GIACENTI IN CASSA				
	da lire 1000	da lire 500	da lire 100	da lire 50	TOTALE
Biglietti atti alla circolazione	3,180,000,000	805,000,000	227,000,000	292,500,000	4,500,500,000
Biglietti ritirati dalla circolazione perchè logori o danneggiati	2,176,003,000	1,260,195,000	371,162,700	677,334,550	4,484,695,250
TOTALE	5,356,003,000	2,065,195,000	594.162.700	969,834,550	8,985,195,250

Sconti e anticipazioni dell'Istituto di emissione nel mese di dicembre 1933-XII

STABILIMENTI	Sconti	Anticipazioni
Piemonte:		
Alessandria	2,,684,810.10	3.395,311.18
Asti	1,178,605.20	1,328,183.55
Cuneo	3,729,181.40	5,730,476.65
Novara	8,876,186.75	6,906,261.12
Torino	5,608,371.80	42,300,485.65
Vercelli	4,014,679.75	3,610,784.85
Liguria:		
Imperia	6,691,874.85	9,735,881.85
Genova	9,603,620.40	89,620,342.95
La Spezia	2,649,974.55	3,512,496.62
Savona	707,452.59	6,351,318.45
Lombardia:		
Bergamo	1,091,921.25	11,754,271.05
Brescia	2,058,159.05	18,183,606.45
Como	3.531,069.30	11,151,406.85
Cremona	1,176,926.65	1,907,864.80
Mantova	1,043,926.65	9,150,826.96
Milano	45,528,626.95	450,498,898.78
Pavia	4,601,598.20	8,931,219,40
Sondrio	736,577.95	1,742,160.72
Varese	9.404,341.07	3,689,078,87
Veneto:		
Belluno	1,906,064.05	2,742,386.40
Padova	4,305,923.70	11.825,348.55
Rovigo	1,037,400 —	1,654,710.25
Treviso	2,284,172.90	5,488,896.85
Udine	2,357,333 —	11,514,698.60
Venezia	59,709,068,27	19,747,362.85
Verona	2,740,992.05	12,893,312.33
Vicenza	2,136,051.95	19,944,429.69
Venezia Tridentina:		
Bolzano	1,442,649.05	3,862,282.69
Trento	6,605,903.64	14,636,009.44
Venezia Giulia:		
Fiume	2,865,146.90	7,944,569.40
Gorizia	333,374 —	3,796.684.70
Pola	2,107,592.35	4,992,585,40
Trieste	5,213,032.10	33,767,677.14
Zara	307,234.70	263,315.45
Emilia:		
Bologna	15,219.792.80	44,815,697.75
Ferrara	24,253,015.25	8,461,641.30
Forlì	7,479.879.10	8,031,003.68
Modena	3,140,073,65	8,599,110.90
Parma	12,632,061.67	9,461,882.10
Piacenza	4,607,111.90	6,250,328.20
Ravenna	5,841,511.15	7,935,529.15
Reggio Emilia	422,689.50	7,367,646.20
Toscana:		
Arezzo	1,186,039.85	2,626,931.86
Carrara	7,197,871.05	3,172,638.65

Segue: Sconti e anticipazioni dell'Istituto di emissione nel mese di dicembre 1933-XII

STABILIMENTI	Sconti	Anticipazioni
Firenze	1,730,071.45	29,776,616.53
Grosseto	691,872,95	2,408,859.55
Livorno	1,841,278.90	16,095,146.75
Lucca	2,711,849.65	4,715,128.75
Massa	545,594.65	955,945.25
Pisa	1,864,083.50	5,238,275.58
Pistoia	1,954,106.05	2,403,733.40
Siena	2,163,781.25	32,458,335.05
Marche:		
Ancona	7,055,397.25	16,282,242.78
Ascoli Piceno	2,302,088.20	7,195,079.95
Macerata	4,140,457.43	4,545,187.05
Pesaro	4,098,349.15	4,809,020.90
Umbria:		
Perugia	5,463,800.75	2,927,454.92
Terni	1,724,210.20	2,402,217.95
Lazio:		
Roma	22,198,574.23	186,896,557.60
Viterbo	2,959,232.90	2,737,946.75
Abruzzi e Molise:		
Aquila	1,480,560.30	2,149.666.25
Campobasso	800,022.95	946,413.60
Chieti	1,793,683.85	2,612,687.33
Pescara	1,742,427.20	2,970.620.59
Teramo	1,987,202.55	1,192,812.65
Campagna:		
Avellino	1,678,924.85	899,351.05
Benevento	2,192,974.55	1,433,666 —
Caserta	3,246,470.75	577,709.40
Castellammare	849,892.50	613,985.95
Napoli	2,749,666.85	85,345,963.95
Salerno	2,167,914.55	2,646,920.05
Puglie:		
Bari	1,485,440.45	10,512,193.75
Barletta	1,579,291 —	1,707,203.55
Brindisi	942,324.50	1,802,970.75
Foggia	1,535,113 —	2,880,761.20
Lecce	4,590 865.75	1,045,215.70
Taranto	2,115,341.40	2,090,868.05
Basilicata:		
Potenza	345,000 —	1,334,074.10
Calabria:		
Catanzaro	2,631,368.25	3,717,267.65
Cosenza	2,488,928.90	2,843,168.20
Reggio Calabria	1,551,826.36	5,022,220.28
Sicilia:		
Agrigento	775,627.75	475,407.45
Caltanissetta	1,784,396.55	1,269,316.80
Catania	2,346,720.15	8,888,979.05
Messina	2,524,288.45	7,350,216.65
Palermo	4,025,742.75	11,770,954.25
Siracusa	3,160,489.30	7,828,865.58
Trapani	3,193,144.05	2,942,579.50
Sardegna:		
Cagliari	1,586,746.20	4,500,081.24
Sassari	1,918,234.35	2,156,568.68
Colonie:		
Asmara (1)	5,234,155.65	624,282.10
Bengasi (2)	3,374,386.80	2,695,673.95
Tripoli (3)	2,794,032.20	1,540,824.20
Mogadiscio (4)	4,036,493.50	306,519.60
Chisimalo (5)	821,966.50	56,160.95
Possedimenti:		
Rodi	680,757.95	1,012,699.35
Totale sedi e succursali....L.	433,517,930.17	1,456,007,727.38
Amministrazione centrale	1,417,250,836.10	1,800,000 —
TOTALE GENERALE ...... L.	1,850,768,766.27	1,457,807,727.38

(1) Operazioni dal 1° al 31 ottobre 1933-XII
(2) » » » »
(3) » » » »
(4) » » 30 novembre »
(5) » » » »

INDICE

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO:

SITUAZIONE DI BILANCIO:

SITUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA:

(6107053) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.